

Legge regionale 06 maggio 1977, n.28

Ordinamento contabile regionale

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

(Oggetto della legge)

La presente legge disciplina l'ordinamento contabile regionale toscano nel rispetto dei principi fondamentali e delle norme di coordinamento poste dalla legge 19 maggio 1976, n. 335 e sulla base dello Statuto regionale.

Agli effetti della presente legge, la legge 19 maggio 1976, n. 335 sarà indicata come "legge statale".

ARTICOLO 2

(Coordinamento con la contabilità statale e degli enti locali)

La Regione Toscana si riserva di svolgere ulteriormente la presente normativa, anche agli effetti del coordinamento funzionale del proprio ordinamento contabile con l'adeguamento della disciplina della contabilità statale e degli enti locali ai principi del bilancio pluriennale e del bilancio di competenza e di cassa.

Nell'utilizzazione del proprio sistema informativo, la Regione si avvale di registrazioni effettuate anche tramite tecniche di elaborazione elettronica delle informazioni, secondo le attribuzioni previste dall'art. 6 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55 e con procedure approvate dalla Giunta regionale, sia agli effetti della elaborazione che della predisposizione dei documenti contabili di cui alla presente legge.

ARTICOLO 3

(Regione Toscana e cooperazione Stato - Regioni)

Ai sensi dell'art. 34 della legge statale, la Regione Toscana e gli organi statali e delle altre regioni sono tenuti a fornirsi ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui alla presente legge, in termini di reciprocità e su richiesta; ad utilizzare in comune i propri sistemi informativi, previo accordo sulle relative modalità; ad effettuare ogni altra forma di collaborazione nel reciproco interesse e in quello generale.

La Regione Toscana svolge ogni utile intesa diretta a rendere

effettivi tali principi, agli effetti in particolare di raggiungere accordi sulla utilizzazione dei sistemi informativi.

TITOLO II PROGRAMMAZIONE REGIONALE

ARTICOLO 4 (Programma regionale di sviluppo)

La Regione adotta, con riferimento agli atti della programmazione nazionale, il programma regionale di sviluppo di cui agli artt. 48 e seguenti dello Statuto, che determina, tra l'altro, obiettivi, prioritari e tempi delle scelte e degli interventi per lo sviluppo regionale e, sulla base dei contenuti del medesimo, elabora in particolare il bilancio pluriennale.

L'adozione e gli eventuali adattamenti del programma regionale di sviluppo avvengono ai sensi dell'art. 50 dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio.

ARTICOLO 5 (Piani, programmi e progetti regionali)

La Regione, in rispondenza agli obiettivi del programma regionale di sviluppo ed in attuazione dello stesso, adotta piani, programmi, e progetti per obiettivi determinati, anche agli effetti delle esigenze di efficienza e chiarezza del bilancio regionale, ed in particolare della definizione del sistema di classificazione della spesa e della determinazione della competenza d'esercizio.

Gli strumenti di cui al comma precedente sono adottati e modificati nei modi di cui al II comma dell'articolo precedente.

ARTICOLO 6 (Ulteriori programmi di sviluppo)

La Regione, sempre in attuazione del programma regionale di sviluppo, impiega gli strumenti di programmazione di cui all'articolo precedente, oltre che per il migliore adempimento delle proprie funzioni normali, al fine di realizzare ulteriori programmi di sviluppo in rispondenza alle esigenze della realtà economico - sociale regionale, agli effetti in particolare della disciplina finanziaria e contabile di cui ai titoli seguenti.

Salvo quanto previsto nel programma regionale di cui all'art. 4, la realizzazione di ulteriori programmi di sviluppo, ferma restando la disciplina di cui all'articolo seguente, è perseguita di norma attraverso lo strumento del programma di cui all'art. 5.

ARTICOLO 7

(Progetti speciali)

La Regione, in attuazione del programma regionale di sviluppo, adotta, in particolare, progetti ai sensi dell'art. 5, diretti alla valorizzazione di particolari aree del territorio regionale, aggregando, ove occorra, interventi ricompresi anche in piu' programmi o piu' piani, o in piu' obiettivi generali ai sensi dell'art. 4.

ARTICOLO 8

(Strumenti di programmazione comprensoriale)

La programmazione comprensoriale si attua, mediante gli strumenti indicati agli artt. 5 e seguenti, in quanto applicabili, nel quadro degli atti di programmazione della Regione, secondo la disciplina della legge regionale sui comprensori.

ARTICOLO 9

(Leggi regionali e strumenti di programmazione)

In attesa della disciplina organica della programmazione regionale in attuazione del Titolo IV dello Statuto, le leggi regionali di delega delle funzioni amministrative agli enti locali si adeguano ai principi del presente Titolo.

TITOLO III

ANNO FINANZIARIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO. COMPETENZA E CASSA DI ESERCIZIO. ATTI RELATIVI

ARTICOLO 10

(Anno finanziario)

Agli effetti della presente legge, gli atti di gestione delle entrate e delle spese, diretti a consentire l'esercizio delle funzioni regionali, nonche' i beni, i fatti ed i rapporti costituenti il patrimonio regionale, sono considerati nell'ambito dell'anno finanziario; e, ad effetti specifici della presente legge, sono presi in considerazione anche anni finanziari diversi.

L'anno finanziario coincide con l'anno solare.

ARTICOLO 11

(Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario comprende gli atti di gestione delle entrate e delle spese regionali relativi ad un determinato anno finanziario.

A specifici effetti della presente legge, sono presi in considerazione anche esercizi finanziari antecedenti e susseguenti quello di riferimento.

Si intende per esercizio finanziario di riferimento quello in ordine al quale dispone, rispettivamente, la legge di bilancio e quella di rendiconto.

ARTICOLO 12

(Competenza e cassa d' esercizio)

L'esercizio finanziario consta, rispettivamente, di atti di accertamento e di riscossione e versamento delle entrate, e di atti di impegno e di pagamento delle spese.

Il complesso degli atti di accertamento delle entrate e di impegno delle spese di un determinato esercizio finanziario costituisce la relativa competenza d' esercizio.

Il complesso degli atti di riscossione e versamento delle entrate e di pagamento delle spese di un determinato esercizio finanziario costituisce la relativa cassa d' esercizio.

ARTICOLO 13

(Atti di accertamento delle entrate)

Formano oggetto degli atti di accertamento delle entrate le somme dovute alla Regione, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, da parte di debitori determinati o determinabili, in ordine alle relative obbligazioni o alle quote delle obbligazioni pluriennali, che, secondo la disciplina di legge delle fonti di entrata regionale o in base al contratto o al titolo, vengono a scadenza nel corso dell'esercizio.

ARTICOLO 14

(Atti di impegno delle spese. Obbligazioni a carattere pluriennale)

Formano oggetto degli atti di impegno delle spese le somme dovute dalla Regione, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, in ordine alle obbligazioni che, secondo la disciplina di legge delle fonti di esse, vengono a scadenza entro il termine dell'esercizio.

Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, assunte dalla Regione secondo la disciplina del Paragrafo I del Titolo X, formano oggetto degli atti di impegno della spesa le sole quote di tali obbligazioni che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

ARTICOLO 15

(Atti di riscossione e versamento delle entrate e di pagamento delle spese)

Formano oggetto degli atti di riscossione e versamento delle

entrate le somme dovute alla Regione, da parte di debitori determinati, in ordine alle relative obbligazioni, o quote di esse, adempiute entro il termine dell'esercizio.

Formano oggetto degli atti di pagamento delle spese le somme dovute dalla Regione, a creditori determinati, in ordine alle relative obbligazioni, o quote di esse, adempiute entro il termine dell'esercizio.

Gli atti di gestione delle entrate e delle spese, ai sensi degli artt. 13, 14 e dei comma precedenti, rilevano ad effetti specifici diversi, sia della disciplina della legge di bilancio di cui al Titolo VI, che di quella della gestione di esso di cui al Titolo VII, nonché della legge di rendiconto di cui al Titolo VIII.

ARTICOLO 16

(Protrazione della cassa d' esercizio)

La cassa d' esercizio, ai sensi dell'art. 12, III comma, per le riscossioni e i versamenti delle entrate e per il pagamento delle spese, rispettivamente, accertate o impegnate entro il 31 dicembre, e' protratta, ai soli fini gestionali, al 31 gennaio successivo.

TITOLO IV

LEGGI REGIONALI DI SPESA

ARTICOLO 17

(Funzione autorizzativa)

Le leggi regionali che comportano spese a carico della Regione autorizzano la iscrizione delle relative somme nei bilanci regionali secondo la disciplina degli articoli seguenti.

Le conseguenze di tale disciplina in ordine all'azione amministrativa e di diritto privato della Regione sono regolare al Titolo X.

ARTICOLO 18

(Leggi pluriennali di spesa)

La Regione distingue le leggi che comportano a carico di essa spese a carattere pluriennale, a seconda che la pluriennalita' della spesa sia determinata, ovvero prevedano attivita' o interventi, rispettivamente, a carattere continuativo o ricorrente.

Le leggi

pluriennali di spesa della Regione, agli effetti di cui all'articolo precedente, contengono gli elementi indicati agli articoli seguenti, in rispondenza della rispettiva categoria di

appartenenza.

ARTICOLO 19

(Leggi di spesa a pluriennalita' determinata)

Le leggi regionali di spesa a pluriennalita' determinata indicano l'ammontare complessivo della spesa nella pluriennalita' che l'attivita' o gli interventi da esse previsti comportano, nonche' la quota eventualmente a carico del bilancio in corso o di quello gia' presentato al Consiglio, e fanno espresso rinvio alle successive leggi di bilancio per la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 39 e 40, e secondo la disciplina degli artt. 56, 57 e 58, 78 e 79.

ARTICOLO 20

(Leggi di spesa continuativo - ricorrente)

Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi, rispettivamente, a carattere continuativo o ricorrente, determinano, in ordine alla loro disciplina sostanziale, gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, e fanno espresso rinvio alle leggi di bilancio per la determinazione dell'entita' delle relative spese, ai sensi, e per gli effetti e secondo la disciplina di cui all'articolo precedente.

Le leggi di spesa di cui all'articolo precedente mantengono la funzione autorizzativa di cui all'art. 17 fino all'esaurimento del periodo complessivo considerato, e salvo modifica; quelle di cui al presente articolo, fino alla loro modificazione.

ARTICOLO 21

(Determinazione della quota di spesa a carico del bilancio in corso o di quello gia' presentato al Consiglio)

La indicazione della quota di spesa a carico del bilancio in corso, o di quello gia' presentato al Consiglio, ai sensi dell'art. 19, comporta la determinazione della quota stessa secondo la disciplina degli artt. 78 e 79.

Tale determinazione costituisce, nel primo caso, variazione alla legge di bilancio, e, nel secondo, elemento integrativo del bilancio in corso di approvazione.

E' fatto salvo, comunque, che alla determinazione stessa si provveda in sede di legge di bilancio.

Ove anche le leggi di cui all'art. 20 provvedano alla indicazione della quota di spesa a carico del bilancio in corso, o di quello gia' presentato al Consiglio, si applicano le disposizioni di cui ai comma precedenti.

ARTICOLO 22

(Indicazione annuale della spesa)

Le leggi pluriennali di spesa possono provvedere altresì alla indicazione annuale della spesa, allorquando la natura degli interventi o dei servizi, che esse disciplinano, è tale che la continuità e regolarità delle erogazioni della relativa spesa nel tempo assumono un interesse preminente, che giustifica la deroga alla disciplina degli artt. 19 e 20.

ARTICOLO 23

(Determinazione delle spese annuali)

La indicazione annuale della spesa, di cui all'articolo precedente, comporta la iscrizione di essa nei bilanci relativi agli esercizi cui la spesa si riferisce, nei limiti in cui la stessa è indicata.

Fermo quanto previsto dall'art. 21, tale indicazione avviene, per l'esercizio immediatamente successivo a quello in corso e, ove possibile, per i rimanenti esercizi, secondo i criteri di determinazione di cui all'art. 78.

È fatto salvo che alla determinazione in via definitiva della spesa stessa, agli effetti di cui al comma precedente, si provvede in sede di legge di bilancio.

ARTICOLO 24

(Leggi annuali di spesa)

Le leggi regionali, che prevedono spese a carico di un solo esercizio, provvedono alla determinazione della spesa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21, se la spesa stessa è a carico del bilancio in corso o di quello già presentato al Consiglio.

Se la spesa riguarda un esercizio futuro, si applica la disciplina dell'articolo precedente.

ARTICOLO 25

(Adeguamento della legislazione regionale vigente)

La regione adegua le leggi regionali di spesa in vigore ai principi del presente Titolo.

TITOLO V

AUTONOMIA DI SPESA DELLA REGIONE

ARTICOLO 26

(Spese per l'adempimento delle funzioni normali e spese per ulteriori programmi di sviluppo)

In rispondenza al disposto dell'art. 9, I comma della legge statale, ed in attesa della riforma della finanza regionale in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, la Regione Toscana, agli effetti della destinazione delle entrate regionali, assume le spese necessarie per l'adempimento delle funzioni normali di cui all'art. 119, II comma della Costituzione, distinte da quelle per ulteriori programmi di sviluppo.

Nei termini di cui al comma precedente, al finanziamento delle spese per ulteriori programmi di

sviluppo sono destinati anche i contributi speciali per provvedere a scopi determinati, di cui all'art. 119, III comma della Costituzione, secondo la disciplina dell'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La destinazione delle entrate regionali e' disciplinata dagli articoli seguenti, sulla base del riparto di cui ai comma precedenti, con riferimento al combinato disposto degli artt. 4, 9, 10, 21 e 22 della legge statale e 10 della legge n. 281/ 1970.

ARTICOLO 27

(Finanziamento delle spese per l'adempimento delle funzioni normali)

La Regione provvede al finanziamento delle spese per l'adempimento delle funzioni normali con le entrate derivanti da:

- 1) tributi propri e quote di tributi erariali, devolute alla Regione direttamente, o a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge n. 281/ 1970;
- 2) rendite patrimoniali, utili di enti o aziende regionali, alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti;
- 3) assegnazioni statali effettuate in base all'art. 9 della legge n. 281/ 1970 - comprensive di quelle previste da leggi statali di contenuto particolare, per le quali e' contemplata la confluenza nel fondo del citato art. 9, ai sensi dell'art. 2, lett. c) della legge 10 maggio 1976, n. 356 - che non siano destinate al finanziamento delle spese di cui all'articolo seguente;
- 4) assegnazioni statali previste da leggi di contenuto particolare, ai sensi degli artt. 30 e 32;
- 5) assegnazioni statali in corrispondenza di deleghe di funzioni, ai sensi degli artt. 31 e 32;
- 6) eventuale saldo finanziario attivo, ai sensi dell'art. 33.

ARTICOLO 28

(Finanziamento delle spese per ulteriori programmi di sviluppo)

La Regione provvede al finanziamento delle spese per ulteriori programmi di sviluppo con le entrate derivanti da:

- 1) tributi propri, quote di tributi erariali ed entrate patrimoniali regionali, di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'articolo precedente, per le somme eccedenti il relativo impiego agli effetti di cui all'articolo 27;
- 2) assegnazioni statali effettuate in base all'art. 9 della legge n. 281/ 1970 - comprensive di quelle previste da leggi statali di contenuto particolare, per le quali e' contemplata la confluenza nel fondo del citato art. 9, ai sensi dell'art. 2, lett. c) della legge n. 356/ 1976 - destinate al finanziamento delle spese di cui al presente articolo;
- 3) assegnazioni statali previste da leggi di contenuto particolare, od in corrispondenza di deleghe di funzioni, ai sensi degli artt. 30, 31 e 32;
- 4) contributi speciali per provvedere a scopi determinati, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 281/ 1970;
- 5) eventuale saldo finanziario attivo, ai sensi dell'art. 33;
- 6) ricorso al credito, ai sensi degli artt. 36 e 37.

ARTICOLO 29

(Entrate patrimoniali regionali)

Fermo quanto previsto dagli artt. 27, punto 2) e 28 punto 1), ove le leggi regionali contenenti norme sul patrimonio regionale e sugli enti o aziende regionali indichino la destinazione specifica delle corrispondenti entrate patrimoniali, la legge di bilancio, o le leggi di variazione del medesimo, possono comunque modificare tale destinazione.

Le entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali possono essere destinate unicamente al finanziamento di spese di investimento.

ARTICOLO 30

(Assegnazioni statali previste da leggi di contenuto particolare)

Le entrate derivanti da assegnazioni statali previste da leggi di contenuto particolare, per le quali non e' contemplata la confluenza nel fondo dell'art. 9 della legge 281/ 1970 ai sensi dell'art. 2, lett. c) della legge n. 356/ 1976, sono destinate al finanziamento delle spese per l'adempimento delle funzioni normali, o di quelle per ulteriori programmi di sviluppo, secondo le finalita' delle leggi medesime.

ARTICOLO 31

(Assegnazioni statali in corrispondenza di deleghe di funzioni)

Le entrate da assegnazioni statali in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'art. 118, II comma della Costituzione - se non confluite nel fondo comune ai sensi della legge 281/ 1970 e della legge n. 382/ 1975, integrata dalla legge 27-11-1976, n. 894 - sono destinate al finanziamento delle spese

per l'adempimento delle funzioni normali, o di quelle per ulteriori programmi di sviluppo, in corrispondenza alle finalità della delega stessa.

ARTICOLO 32

(Finanziamenti regionali aggiuntivi)

La Regione ha facoltà di stanziare ed erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato in base all'art. 9 della legge n. 281/ 1970, o con leggi di contenuto particolare, o in corrispondenza di deleghe di funzioni, ferme, in quest'ultimo caso, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni, secondo quanto previsto alla Sezione II del Titolo VII, Capo III.

ARTICOLO 33

(Destinazione del saldo finanziario attivo)

L'eventuale saldo finanziario attivo, di cui alla disciplina dell'art. 66, e' destinato al finanziamento delle spese per l'adempimento delle funzioni normali, o di quelle per ulteriori programmi di sviluppo, con il limite del riferimento alle spese relative all'esercizio finanziario in ordine al quale dispone il bilancio annuale che lo riporta.

Al finanziamento delle spese per l'adempimento di funzioni normali e' destinata la quota di saldo attivo non derivante dalle entrate di cui all'art. 28.

In ogni caso, la quota di saldo attivo, determinata dalla mancata assunzione di impegni per spese di investimento relative ad ulteriori programmi di sviluppo rispetto all'ammontare dei mutui e prestiti contratti, e' destinata al finanziamento di spese di investimento per ulteriori programmi di sviluppo.

Della quota di cui al comma precedente e' tenuto conto nella determinazione dell'ammontare dei mutui e prestiti da autorizzare nell'esercizio nel quale si applica il saldo, agli effetti dell'art. 92, I comma.

ARTICOLO 34

(Contributi ex art. 12 legge n. 281/ 1970)

I contributi speciali di cui all'art. 12 della legge n. 281/ 1970 sono destinati al finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 7.

E' fatta salva ogni altra destinazione indicata dalla legge statale.

Ai detti contributi si applica quanto previsto dall'art. 32.

ARTICOLO 35 (Anticipazione di cassa)

La Regione puo' contrarre anticipazioni, unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle entrate tributarie spettanti alla Regione, iscritte in bilancio, nel Titolo I, a norma dell'art. 59.

Le anticipazioni stesse debbono essere estinte nell'esercizio finanziario nel quale sono contratte.

Alla contrazione delle anticipazioni di cassa, secondo la disciplina dei comma precedenti, provvede la Giunta regionale, che ne determina eventuali condizioni e modalita'.

ARTICOLO 36 (Mutui e prestiti)

Agli effetti della previsione e della autorizzazione alla relativa contrazione, in sede di legge di bilancio o di leggi di variazione del medesimo, i mutui ed i prestiti sono soggetti al regime di cui al presente articolo.

a) Autorizzazione

I mutui e i prestiti possono essere autorizzati esclusivamente per provvedere a spese di investimento, salvo quanto ulteriormente previsto dall'art. 10, I comma della legge n. 281/ 1970.

L'ammontare complessivo delle annualita' di ammortamento, per capitali ed interessi, dei mutui e prestiti in estinzione, non puo' superare il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della Regione, iscritte in bilancio nel Titolo I a norma dell'art. 59.

In ogni caso gli oneri futuri di ammortamento trovano copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della Regione. Non puo' essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui e prestiti se non e' stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto relativo all'esercizio anteriore di due anni a quello cui si riferiscono i nuovi mutui e prestiti.

b) Contrazione

Alla contrazione dei mutui e prestiti provvede la Giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalita' sulla base della legge di autorizzazione, ai sensi dell'art. 92.

L'autorizzazione alla contrazione dei mutui e prestiti cessa di avere vigore col termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata, in relazione a mutui e prestiti autorizzati ma non stipulati

entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

c) Riscossione

Le entrate da mutui e prestiti stipulati entro il termine dell'esercizio, se non riscosse, vengono iscritte tra i residui attivi.

ARTICOLO 37

(Obbligazioni)

Quale strumento di finanza straordinaria, in relazione a progetti speciali di particolare impegno economico, la Regione può emettere obbligazioni con l'osservanza delle norme in materia fissate dallo Stato.

La legge regionale che prevede l'emissione di obbligazioni specifica l'incidenza dell'operazione sugli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri relativi, modificando in tal senso la legge di bilancio.

Al riguardo può provvedere la stessa legge di bilancio.

Le operazioni relative sono deliberate dalla Giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità sulla base della disciplina di cui ai comma precedenti, previo conforme parere del Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, ai sensi delle leggi vigenti.

TITOLO VI

LEGGE DI BILANCIO

Capo I

BILANCIO REGIONALE

ARTICOLO 38

(Legge di bilancio e gestione finanziaria)

La legge di bilancio, salvo l'ulteriore contenuto normativo secondo la disciplina del Capo IV, interviene sugli atti finanziari di cui all'art. 10, con un sistema previsionale di entrate e di spese regionali, che si articola in un bilancio pluriennale e in un bilancio annuale, e si completa con le relazioni previste dall'art. 53, I comma dello Statuto.

Il numero di anni finanziari che il bilancio pluriennale prende in considerazione, ai sensi dell'art. 10, è determinato dalla legge di bilancio medesima, secondo la disciplina del Capo II, Sezione I del presente Titolo.

ARTICOLO 39

(Funzione del bilancio pluriennale)

Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, secondo la disciplina del Capo II, al fine di:

- a) tradurre in termini contabili le proiezioni finanziarie delle scelte del programma regionale di sviluppo e degli altri atti di programmazione, di cui al Titolo II;
- b) costituire in ogni caso sede per il riscontro della copertura finanziaria delle spese che le leggi regionali comportano a carico di esercizi futuri, agli effetti del Titolo IV;
- c) indicare in particolare, ove occorra, l'entità delle stesse.

Esso non ha effetti autorizzativi sugli atti finanziari relativi ad alcuno degli esercizi corrispondenti agli anni in ordine ai quali indica le proprie previsioni.

ARTICOLO 40 (Funzione del bilancio annuale)

Il bilancio annuale rappresenta nel proprio periodo di durata il quadro indicato all'articolo precedente, secondo la disciplina del Capo III, al fine di:

- a) autorizzare la gestione degli atti di spesa relativi all'esercizio finanziario di riferimento, di cui al Titolo VII;
- b) determinare, a tali effetti, ed in riferimento al Titolo IV, la competenza e la cassa d'esercizio, disciplinando anche i fenomeni residuali delle gestioni precedenti;
- c) costituite altresì sede per la specificazione della copertura finanziaria delle spese a carico dell'esercizio medesimo.

Esso provvede al riguardo in correlazione alle previsioni del bilancio pluriennale.

ARTICOLO 41 (Annualità del bilancio)

La legge di bilancio interviene con il sistema previsionale di entrate e di spese di cui agli articoli precedenti e alla normativa dei Capi seguenti, ogni anno, ai sensi del Capo V. Il principio di annualità del bilancio comporta quello della scorrevolezza del bilancio pluriennale di cui all'art. 49.

ARTICOLO 42 (Legalità del bilancio e vincoli di destinazione delle spese)

La legge di bilancio assume le spese in quanto autorizzate ai sensi della disciplina del Titolo IV, ferme rimanendo le disposizioni della Sezione II del Capo II, per il bilancio pluriennale, e della Sezione IV del Capo III, per il bilancio

annuale, e salvo quanto discende, ai detti effetti autorizzativi, dalle altre fonti dell'ordinamento giuridico.

Parimenti assume le entrate in quanto autorizzate con legge, ferma la citata disciplina del Capo II, Sezione II del presente Titolo.

Le entrate regionali confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni, nei limiti e secondo la disciplina del Titolo V.

ARTICOLO 43

(Universalità ed integralità del bilancio. Gestioni extra - bilancio)

Nel bilancio regionale sono iscritte tutte le entrate e tutte le spese regionali.

Le entrate e le spese regionali sono iscritte in bilancio integralmente, al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse, e senza essere ridotte delle entrate correlative.

Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio regionale.

ARTICOLO 44

(Equilibrio del bilancio)

Nel bilancio regionale, il totale delle spese non può superare il totale delle entrate, ferme le ulteriori specificazioni di tale principio, rispettivamente, per il bilancio pluriennale e per quello annuale.

ARTICOLO 45

(Relazioni ex art. 53, I comma dello Statuto)

Ai sensi dell'art. 53, I comma dello Statuto, la legge di bilancio si completa con:

- a) una relazione sulla situazione economica e sociale della Regione;
- b) una relazione sullo stato di attuazione del programma regionale di sviluppo, dei piani settoriali, dei singoli progetti ed opere della Regione stessa, in riferimento agli obiettivi e alle previsioni pluriennali di spesa.

ARTICOLO 46

(Composizione della legge di bilancio)

La legge di bilancio, salvo quanto previsto al Capo IV in ordine al suo contenuto normativo, consta:

- A) del bilancio pluriennale, ai sensi dell'art. 61, II comma;
- B) del bilancio annuale, ai sensi dell'art. 76.

La Giunta regionale presenta al Consiglio, unitamente alla legge di bilancio, una relazione generale che ha in appendice le relazioni di cui all'articolo precedente, ai sensi e per gli effetti di cui al Capo V.

Capo II BILANCIO PLURIENNALE

Sezione I DURATA

ARTICOLO 47 (Previsioni di spesa)

La durata, in anni finanziari, delle singole previsioni di spesa del bilancio pluriennale e' determinata in corrispondenza ai tempi delle relative scelte del programma regionale di sviluppo.

Tali previsioni non possono avere, comunque, durata superiore al quinquennio ed inferiore al triennio.

ARTICOLO 48 (Periodo complessivo e previsioni di entrata)

Il bilancio pluriennale assume, come suo periodo complessivo, la durata della previsione di spesa piu' estesa ai sensi dell'articolo precedente, fermo il limite indicato del quinquennio.

La durata delle previsioni d' entrata e' rapportata al periodo complessivo cosi' determinato, con riferimento ai termini delle previsioni di spesa stesse.

ARTICOLO 49 (Forme di scorrevolezza)

Il periodo complessivo e la durata delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio pluriennale, determinati secondo la disciplina degli articoli precedenti, scorrono di anno in anno ai sensi dell'art. 41, sempre in rispondenza ai tempi delle scelte del programma regionale di sviluppo.

Ove tali tempi lo consentano, i dati di cui al comma precedente possono scorrere annualmente, in rispondenza ai detti tempi, all'interno del periodo complessivo massimo considerato. Esso si rinnova, alla scadenza, secondo la disciplina della presente Sezione.

In tal caso, il bilancio pluriennale, relativo agli ultimi due anni finanziari della serie, estende le proprie previsioni ai due immediatamente successivi della nuova serie.

Sezione II

DETERMINAZIONE DELLE PREVISIONI

ARTICOLO 50

(Determinazione)

Le previsioni di entrata e di spesa del bilancio pluriennale, per la durata prevista dalla Sezione precedente, si determinano, onde consentire la loro iscrizione nel bilancio medesimo, sulla base, con i criteri ed agli effetti di cui alla disciplina degli articoli seguenti.

Paragrafo 1

FONDAMENTO

ARTICOLO 51

(Determinazione e principio di legalita')

La determinazione delle previsioni di cui all'articolo precedente avviene sulla base della legislazione statale e regionale gia' in vigore, tenuto conto altresì dei previsti nuovi interventi legislativi.

ARTICOLO 52

(Previsti nuovi interventi legislativi statali)

Salva l'eventuale disciplina statale della materia, si assumono come previsti nuovi interventi legislativi statali agli effetti dell'articolo precedente, con particolare riferimento alle previsioni di entrata, i provvedimenti legislativi previsti negli atti di programmazione nazionale e negli atti ufficiali afferenti i rapporti fra Stato e Regioni, nonche' quelli in ordine ai quali sia stata esercitata l'iniziativa ai sensi dell'art. 71 della Costituzione.

ARTICOLO 53

(Previsti nuovi interventi legislativi regionali)

Si considerano previsti nuovi interventi legislativi regionali agli effetti dell'art. 51, con particolare riferimento alle previsioni di spesa, quelli di cui ai programmi di attivita' della Giunta regionale, i provvedimenti legislativi la cui previsione si rinviene nel programma regionale di sviluppo e negli altri atti di programmazione, e nel documento politico programmatico sulla cui base avviene la elezione della Giunta e del suo Presidente ai sensi dell'art. 37 dello Statuto, nonche' i provvedimenti legislativi per i quali sia stata esercitata

l'iniziativa ai sensi dell'art. 23 dello Statuto.

Paragrafo 2

CRITERI ED EFFETTI

ARTICOLO 54

(Determinazione dell'entrata. Ricerche e studi regionali)

Fermo quanto discende dagli artt. 52 e 53, ed in attesa della istituzione del bilancio pluriennale statale, la Regione Toscana, avvalendosi in particolare dell'Istituto regionale per la programmazione economica toscana (IRPET), e sulla base di quanto previsto dall'art. 3 della presente legge, effettua studi e ricerche dirette a rappresentare le proiezioni pluriennali di entrata della legislazione, statale e regionale, relativa alla acquisizione delle entrate stesse alla Regione, al fine di consentire un fondamento razionale e verificato ai dati relativi da iscrivere nel bilancio pluriennale regionale.

ARTICOLO 55

(Determinazione e previsti nuovi interventi legislativi di spesa)

Le previsioni di spesa del bilancio pluriennale, che trovano fondamento nei previsti nuovi interventi legislativi ai sensi degli artt. 52 e 53, sono determinate nella loro entità, sulla base:

- a) delle indicazioni del programma regionale di sviluppo, e degli atti di programmazione attuativi di esso, secondo la disciplina del Titolo II;
- b) della legislazione in vigore.

ARTICOLO 56

(Determinazione e leggi pluriennali di spesa)

Le previsioni di spesa del bilancio pluriennale, che trovano fondamento nelle leggi pluriennali di spesa ai sensi dell'art. 18, sono determinate nella loro entità:

- a) sulla base degli elementi sostanziali che esse contengono secondo la disciplina dell'art. 20, e salvo il disposto dell'art. 21, IV comma, se si tratta di leggi di spesa continuativo - ricorrente;
- b) sulla base, oltre che degli elementi sostanziali, di quelli finanziari che esse contengono secondo la disciplina degli artt. 19 e 21, se si tratta di leggi di spesa a pluriennalità determinata;
- c) nel quadro della legislazione vigente e con riferimento agli atti di programmazione di cui al Titolo II.

ARTICOLO 57

(Determinazione e bilancio annuale)

E' fatta salva in particolare, agli effetti della determinazione nel bilancio pluriennale della quota di spesa relativa all'anno finanziario iniziale, quanto discende dalle previsioni del bilancio annuale relativamente alla competenza.

ARTICOLO 58

(Indicazione annuale della spesa e copertura finanziaria. Leggi con indicazione annuale della spesa)

Le previsioni di spesa, determinate a norma dell'articolo precedente, costituiscono la indicazione, per la durata del bilancio pluriennale, della entita' annuale delle spese che le leggi adottate ai sensi degli artt. 19 e 20 comportano.

Tali spese trovano copertura nel bilancio pluriennale nei limiti delle indicazioni di cui al comma precedente, salvi gli effetti delle leggi di bilancio che dispongono in ordine agli esercizi finanziari successivi a quello di riferimento della legge di bilancio che ha assunto le nuove e maggiori spese.

Trovano parimenti copertura finanziaria nel bilancio pluriennale le spese gia' indicate nelle loro annualita' delle leggi adottate ai sensi dell'art. 22, salvo il disposto degli artt. 23 e 24.

Sezione III

STRUTTURA

ARTICOLO 59

(Classificazione e ripartizione delle entrate)

Le somme, oggetto delle previsioni di entrata, si iscrivono nel bilancio pluriennale secondo il sistema di ripartizione in titoli e categorie.

Le entrate regionali sono ripartite nei seguenti titoli:

TITOLO I - entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge n. 281/ 1970;

TITOLO II - entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi del bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alla Regione;

TITOLO III - entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali;

TITOLO IV - entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e rimborso di crediti;

TITOLO V - entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie.

Nell'ambito di ciascun titolo, esse sono altresì ripartite in categorie, secondo la loro natura.

ARTICOLO 60

(Classificazione e ripartizione delle spese)

Le somme, oggetto delle previsioni di spesa, si iscrivono nel bilancio pluriennale secondo il seguente sistema di ripartizione, che tiene distinte:

- a) le spese di funzionamento istituzionale della Regione, da quelle relative agli interventi socio - economici;
- b) nell'ambito delle spese relative a tali interventi, quelle per gli interventi a carattere generale, dalle spese per il perseguimento degli obiettivi generali determinati dal programma regionale di sviluppo ai sensi dell'art. 4; queste ultime, distinte dalle spese relative a progetti speciali che aggregano interventi attinenti a più obiettivi generali, ai sensi dell'art. 7;
- c) nell'ambito delle spese per il perseguimento dei detti obiettivi generali, e per ciascuno di tali obiettivi, quelle relative agli interventi programmati, da quelle relative ad eventuali interventi non programmati;
- d) nell'ambito delle spese per gli interventi programmati, le spese relative, rispettivamente, ai piani, ai programmi, ai progetti ed ai progetti speciali, ai sensi della disciplina degli artt. 5 e seguenti;
- e) nell'ambito, ancora, delle spese per gli interventi programmati, quelle relative alla programmazione di livello comprensoriale, ai sensi dell'art. 8, salva l'indicazione delle spese di eventuali interventi non programmati di questo livello;
- f) per ciascuna delle categorie di spese di cui alle lettere precedenti, quelle per l'adempimento delle funzioni normali, da quelle per ulteriori programmi di sviluppo, ai sensi dell'art. 6, nella misura in cui concorrono finanziamenti assegnati alla Regione in sede di programmazione nazionale.

ARTICOLO 61

(Quadro riassuntivo generale e composizione del bilancio pluriennale)

Il bilancio pluriennale contiene un quadro generale:

- a) delle entrate, riassunte per titoli;
- b) delle spese riassunte per destinazione, con riferimento:
 - al funzionamento istituzionale della Regione;

- al perseguimento degli obiettivi generali del programma;
- agli interventi a carattere generale;
- agli interventi regionali programmati;
- a quelli medesimi non programmati;
- al perseguimento degli obiettivi per progetti speciali;
- agli interventi programmati, e non programmati, di livello comprensoriale;
- all'adempimento delle funzioni normali;
- ad ulteriori programmi di sviluppo ai sensi della lett. f) dell'articolo precedente.

Esso consta:

- 1) del quadro generale riassuntivo, di cui al comma precedente;
- 2) dello stato di previsione dell'entrata, ai sensi della presente Sezione;
- 3) dello stato di previsione della spesa, ai sensi della presente Sezione.

Sezione IV ISCRIZIONE

ARTICOLO 62 (Allocazione delle quote e dati di correlazione)

Le somme, oggetto delle previsioni del bilancio pluriennale, sono iscritte nel medesimo, per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa, con riferimento alla durata della previsione stessa, per quote relative, rispettivamente, all'anno finanziario iniziale, a quello successivo, al rimanente periodo di durata delle previsioni stesse, nonché al totale.

Per ciascuna delle quote dell'entrata e della spesa, e' fatta menzione, distintamente, delle somme che trovano fondamento nella legislazione statale e regionale già in vigore, e di quelle che trovano fondamento nei previsti nuovi interventi legislativi, secondo la disciplina della Sezione II del presente Capo.

E' fatta altresì menzione, relativamente alle quote dell'anno finanziario iniziale, dei capitoli degli stati di previsione del bilancio annuale, indicati anche sulla base di codifiche degli stessi.

ARTICOLO 63 (Equilibrio ed entrate da mutui)

Nel bilancio pluriennale, per ciascuna delle quote definite ai sensi dell'articolo precedente, il totale delle spese previste non può superare il totale delle entrate previste, comprese quelle derivanti da mutui, di cui si prevede l'accensione.

ARTICOLO 64

(Equilibrio e finalita' delle spese)

Nel bilancio pluriennale, per ciascuna delle quote definite ai sensi dell'art. 62, il totale delle spese, previste per l'adempimento delle funzioni normali, non puo' superare il totale delle entrate, previste secondo la disciplina dell'art. 27.

Parimenti, il totale delle spese, previste per ulteriori programmi di sviluppo, non puo' superare il totale delle entrate, previste secondo la disciplina dell'art. 28.

Capo III BILANCIO ANNUALE

Sezione I NATURA

ARTICOLO 65 (Determinazioni dei residui, della competenza e della cassa d'esercizio)

Le previsioni di entrata e di spesa del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa.

A tali effetti, il bilancio indica distintamente:

- 1) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi, ai sensi dell'art. 123, alla chiusura dell'esercizio precedente quello cui il bilancio si riferisce;
- 2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
- 3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio.

L'ammontare delle entrate e delle spese, di cui al punto 3), e' indicato senza distinzione fra riscossioni e pagamenti in conto residui ed in conto competenza.

L'ammontare, rispettivamente, dei residui, della competenza e della cassa e' indicato per ciascun capitolo dell'entrata e della spesa, ferma l'indicazione dello stesso per ciascuna delle voci relative ai sistemi di ripartizione in cui si aggregano i capitoli medesimi, a sensi della Sezione seguente.

ARTICOLO 66 (Saldo finanziario e giacenze di cassa)

Tra le entrate o le spese, di cui al punto 2) dell'articolo precedente, e' iscritto altresì, in apposito capitolo, l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente quello cui il bilancio medesimo

si riferisce, ferma in particolare la disciplina di cui agli artt. 33, 81, IV e V comma, 135, III comma e 139, III comma.

Tra le entrate, di cui al punto 3), e' iscritto altresì, in apposito capitolo, l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio medesimo si riferisce.

ARTICOLO 67

(Bilancio di competenza e bilancio di cassa)

Il totale delle entrate e delle spese di cui al punto 2) dell'art. 65, comprensivo dell'eventuale saldo finanziario attivo o passivo presunto, costituisce il bilancio annuale di competenza.

Il totale delle entrate e delle spese di cui al punto 3), completo dell'eventuale giacenza di cassa presunta, costituisce il bilancio annuale di cassa.

Il bilancio annuale si completa con il conto dei residui, che e' costituito dal totale degli stessi, a norma del citato art. 65, punto 1).

Sezione II

STRUTTURA

Paragrafo 1

STRUTTURA DEL BILANCIO ANNUALE

ARTICOLO 68

(Classificazione e ripartizione delle entrate. Quadro riassuntivo)

Gli stanziamenti, oggetto delle previsioni di entrata determinate a norma della Sezione seguente, sono iscritti nel bilancio annuale, secondo il sistema di ripartizione in titoli ed in categorie, ai sensi dell'art. 59, aggiungendo il "Titolo Vi - Contabilita' speciali ". Nell'ambito di ciascun Titolo essi sono altresì ripartiti in categorie, secondo la loro natura, ed in capitoli, secondo il loro oggetto.

Il capitolo costituisce l'unita' fondamentale per la classificazione delle entrate.

Il bilancio annuale contiene, per l'entrata, un riassunto delle categorie per titoli e un riepilogo dei titoli.

ARTICOLO 69

(Classificazione e ripartizione delle spese. Quadro riassuntivo)

Gli stanziamenti, oggetto delle previsioni di spesa determinate a norma della Sezione seguente, sono iscritti nel bilancio annuale,

secondo il sistema di ripartizione che tiene distinte le spese stesse ai sensi dell'art. 60, tenendo altresì distinte le spese per contabilità speciali ed in capitoli, secondo la disciplina degli articoli seguenti.

Il bilancio annuale contiene un riassunto delle spese, per destinazione delle stesse, ai sensi dell'art. 61, I comma.

ARTICOLO 70

(Natura, contenuto e denominazione del capitolo)

Il capitolo costituisce l'unità fondamentale per la classificazione delle spese.

Ogni capitolo comprende un solo oggetto di spesa, ovvero più oggetti strettamente collegati nell'ambito di un servizio, di una funzione, ovvero di un piano, programma o progetto della Regione.

La denominazione di ciascun capitolo deve indicare chiaramente ed analiticamente il settore, gli oggetti e le finalità della spesa.

ARTICOLO 71

(Specificazione della spesa)

Nella determinazione delle voci destinate a costituire capitoli di spesa, sono tenute distinte:

- a) spese correnti, spese di investimento, e spese che attengono al rimborso di mutui e prestiti;
- b) spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione, e spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo;
- c) spese relative a funzioni proprie della Regione, e spese relative a funzioni delegate dallo Stato;
- d) spese relative a obiettivi per perseguire i quali la Regione goda di finanziamenti da parte dello Stato, iscritti nello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio, ed altre spese.

Paragrafo 2

CORRELAZIONE CON IL BILANCIO DELLO STATO E CON QUELLI DELLE ALTRE REGIONI

ARTICOLO 72

(Unificazione della denominazione e codifica dei capitoli nei bilanci delle Regioni)

Ai sensi dell'art. 9, VI comma della legge statale, la Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/1970 indica i criteri per consentire l'unificazione, nei bilanci regionali, delle denominazioni dei capitoli concernenti spese

della stessa natura, stabilendo, altresì, per ciascun capitolo di spesa, il numero di codice relativo alla classificazione funzionale ed economica della spesa stessa, al fine anche di stabilire la necessaria armonizzazione con il piano dei conti indicati nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio.

La Regione Toscana adegua i bilanci annuali alle risultanze fornite dalla Commissione ai sensi del comma precedente.

ARTICOLO 73

(Riclassificazione delle spese. Quadro generale riassuntivo)

Ai sensi dell'art. 9, VII comma della legge statale, le spese regionali sono riclassificate, secondo la stessa ripartizione adottata nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio, in:

- 1) titoli, secondo che si tratti di spese correnti, di investimento, o attinenti al rimborso di mutui e prestiti;
- 2) sezioni, secondo l'analisi funzionale;
- 3) categorie, secondo l'analisi economica.

Su tale base è elaborato, ai sensi dell'VIII comma dell'articolo citato, un riassunto delle sezioni e delle categorie per titoli e un riepilogo dei titoli.

Ai sensi dell'art. 10 della legge statale, è elaborato altresì, sulla base dei dati di cui all'art. 68 e ai comma precedenti, un quadro generale riassuntivo che riporta, distintamente per titoli, i totali delle entrate e delle spese, e si completa dei prospetti di cui agli articoli seguenti.

ARTICOLO 74

(Prospetto allegato a)

È allegato al quadro generale riassuntivo di cui all'articolo precedente, ai sensi dell'art. 10, II comma, lett. a) della legge statale, un prospetto, il quale mette a raffronto:

- 1) le entrate, distinte per capitoli, derivanti:
 - 1.1) da assegnazioni dello Stato effettuate in base all'art. 9 della legge n. 281/1970;
 - 1.2) da assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative, a norma dell'art. 118, II comma della Costituzione, in entrambi i casi con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica, risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto;
- 2) le spese, distinte anche esse per capitoli, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette.

Il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle

rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dagli artt. 137 e 138.

ARTICOLO 75 (Prospetto allegato b)

E' allegato, altresì, al quadro generale riassuntivo di cui all'art. 73, ai sensi dell'art. 10, II comma lett. b) della legge statale, un prospetto, il quale espone distintamente:

- 1) gli stanziamenti, di competenza e di cassa, relativi a spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione;
- 2) gli stanziamenti, di competenza e di cassa, distinti per capitoli, relativi a spese per ulteriori programmi di sviluppo della Regione, siano esse finanziate:
 - 2.1) con apposite assegnazioni di fondi statali;
 - 2.2) con risorse proprie della Regione;
 - 2.3) con ricorso al credito.

Paragrafo 3 COMPOSIZIONE DEL BILANCIO ANNUALE

ARTICOLO 76 (Elementi)

Il bilancio annuale consta:

- 1) di un quadro generale riassuntivo, che si compone, del quadro riassuntivo delle entrate di cui all'art. 68, e del quadro riassuntivo delle spese di cui all'art. 69;
- 2) dello stato di previsione dell'entrata, con riferimento al conto dei residui, alla competenza ed alla cassa, secondo la disciplina della Sezione precedente;
- 3) dello stato di previsione della spesa, con riferimento al conto dei residui, alla competenza ed alla cassa, secondo la disciplina della Sezione precedente.

Il bilancio consta altresì degli allegati costituiti:

I) dai seguenti documenti di correlazione:

- I.1) il quadro generale riassuntivo di cui all'art. 73, III comma, con allegati:
 - a) il prospetto indicato all'art. 74;
 - b) il prospetto indicato all'art. 75;
- I.2) i quadri di riclassificazione delle spese, e di riassunto delle stesse, elaborati ai sensi dell'art. 73, I e II comma;

II) dai seguenti altri allegati:

- II.1) un prospetto dei mutui e prestiti autorizzati dalla legge di bilancio, ai sensi dell'art. 92;
- II.2) l'elenco delle spese obbligatorie, ai sensi dell'art.

93;

II.3) l'elenco delle somme percepite per conto di terzi e delle partite di giro, ai sensi dell'art. 94;

II.4) l'elenco dei provvedimenti legislativi che si finanziano con i fondi globali di cui all'art. 87;

II.5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti.

Sezione III

DETERMINAZIONE ED ISCRIZIONE DELLE PREVISIONI

ARTICOLO 77

(Stanziamanti di competenza e di cassa per l'entrata)

Gli stanziamenti di entrata di cui al punto 2), e quelli di cui al punto 3) dell'art. 65, agli effetti della loro iscrizione in bilancio, sono determinati con riferimento agli atti e fatti che, nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, danno luogo, rispettivamente, ad atti di accertamento ai sensi dell'art. 13, e ad atti di riscossione e versamento ai sensi dell'art. 15, I comma, in ordine ai crediti, in questo secondo caso, relativi, sia all'esercizio di riferimento, che agli esercizi precedenti, a norma del citato art. 65, III comma.

Relativamente alle entrate tributarie e a quelle derivanti da assegnazioni di fondi statali, in attesa che la riforma della finanza regionale consenta la piena attuazione del disposto del comma precedente, le previsioni sono effettuate anche sulla base degli studi e ricerche di cui all'art. 54.

ARTICOLO 78

(Stanziamanti di competenza per la spesa)

Gli stanziamenti di spesa, di cui al punto 2) dell'art. 65, sono determinati con riferimento alle attività o interventi che, nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, danno luogo ad atti di impegno ai sensi dell'art. 14.

Il ricorrere delle attività o interventi indicati, agli effetti di cui al comma precedente, è valutato sulla base delle leggi che prevedono le attività e gli interventi medesimi, ed in conformità ai relativi programmi e progetti della Regione di cui al Titolo II.

Gli stanziamenti stessi sono iscritti in bilancio nella misura strettamente indispensabile per lo svolgimento delle attività o interventi stessi.

ARTICOLO 79

(Stanziamanti di cassa per la spesa)

Gli stanziamenti di spesa, di cui al punto 3) dell'art. 65, agli effetti della loro iscrizione in bilancio, sono determinati con riferimento agli atti e fatti che possono comunque condizionare gli atti di pagamento ai sensi dell'art. 15, II comma, in ordine a debiti relativi, sia all'esercizio di riferimento, che agli esercizi precedenti, a norma del citato art. 65, III comma.

La determinazione di cui al comma precedente avviene altresì in correlazione ai flussi di entrata.

ARTICOLO 80

(Determinazione, bilancio pluriennale, leggi di spesa e copertura finanziaria. Dati esplicativi e di correlazione)

La determinazione delle previsioni di entrata e di spesa, a norma degli articoli precedenti, avviene sulla base delle previsioni del bilancio pluriennale.

Le somme, oggetto delle previsioni di spesa del bilancio annuale costituiscono la determinazione, in termini di competenza ed in termini di cassa, delle entità delle spese che le leggi adottate ai sensi degli artt. 19 e 20 comportano, ed indicate dal bilancio pluriennale ai sensi dell'art. 58, relativamente all'esercizio di riferimento, fermo quanto disposto dagli artt. 23 e 24.

Tali spese trovano la specificazione della copertura finanziaria, per l'esercizio di riferimento sulla base della determinazione di cui al comma precedente.

Nel bilancio annuale, è fatta menzione, per ciascun capitolo dello stato di previsione dell'entrata e della spesa, del fondamento di legge della voce iscritta nel capitolo stesso e, nello stato di previsione della spesa, della codifica del capitolo, a norma dell'art. 72.

ARTICOLO 81

(Equilibrio di competenza)

Nel bilancio annuale, il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e prestiti autorizzati con la legge di bilancio.

Nel bilancio medesimo, il totale delle spese, di cui si autorizza l'impegno per l'adempimento delle funzioni normali, non può essere superiore al totale delle entrate, di cui all'art. 27, che si prevede di accertare nel medesimo esercizio.

Parimenti il totale delle spese, di cui si autorizza l'impegno per ulteriori programmi di sviluppo, non può essere superiore al totale dell'entrata, di cui all'art. 28, che si prevede di accertare nel medesimo esercizio.

L'eventuale saldo finanziario negativo e' da considerare, agli effetti della sua copertura, spesa per l'adempimento di funzioni normali.

Tale saldo puo' essere coperto con nuovi mutui e prestiti, nell'esercizio nel quale si applica il saldo medesimo, limitatamente alla quota determinata dalla mancata contrazione di mutui e prestiti, in raffronto al totale degli impegni assunti per spese di investimento afferenti ulteriori programmi di sviluppo, alle quali i mutui e prestiti erano destinati.

ARTICOLO 82 (Equilibrio di cassa)

Nel bilancio annuale, il totale delle spese, di cui si autorizza il pagamento, non puo' essere superiore al totale delle entrate, di cui si prevede la riscossione, sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

Sezione IV FONDI SPECIALI

ARTICOLO 83 (Fondi di riserva e fondi globali)

Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale, oltre gli stanziamenti di competenza e di cassa determinati ai sensi della Sezione precedente, sono iscritti i fondi speciali, di riserva e globali.

La legge di bilancio puo' non prevedere, in tutto o in parte, solo i fondi globali.

I fondi di riserva si distinguono in:

- 1) fondo di riserva per spese obbligatorie;
- 2) fondo di riserva per spese impreviste;
- 3) fondo di riserva di cassa.

I fondi di riserva indicati ai punti 1) e 2) ed i fondi globali sono iscritti, rispettivamente, in appositi capitoli, in termini di competenza e di cassa, ed il fondo di riserva di cui al punto 3), in soli termini di cassa.

L'iscrizione stessa e' fatta nel rispetto del principio di equilibrio del bilancio ai sensi dell'art. 44.

I fondi previsti dal presente articolo sono gestiti secondo la disciplina del Capo III del Titolo seguente.

ARTICOLO 84

(Fondo di riserva per spese obbligatorie)

Il fondo di riserva per le spese obbligatorie, determinate ai sensi dell'art. 93, e' iscritto in bilancio per un ammontare corrispondente alle relative esigenze di amministrazione, in relazione agli stanziamenti previsti in bilancio per le voci corrispondenti.

ARTICOLO 85

(Fondo di riserva per spese impreviste)

Il fondo di riserva per spese impreviste e' iscritto in bilancio per far fronte:

- a) ad eventuali deficienze degli stanziamenti di bilancio, che non riguardino capitoli aventi ad oggetto spese obbligatorie;
- b) a nuove spese non prevedibili al momento dell'adozione della legge di bilancio;
- c) a spese afferenti gli esercizi precedenti, relative al normale funzionamento degli uffici e dei servizi regionali, per le quali non sono previsti in bilancio gli stanziamenti in conto residui, o gli stessi sono insufficienti.

ARTICOLO

86

(Fondo di riserva di cassa)

Il fondo di riserva di cassa e' iscritto in bilancio per un ammontare non superiore ad un dodicesimo della complessiva autorizzazione a pagare.

ARTICOLO 87

(Fondi globali. Pluralita' e vincoli di legge)

I fondi globali sono iscritti in bilancio per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l'adozione della legge di bilancio.

Possono essere previsti piu' fondi globali, distinti in riferimento all'oggetto dei provvedimenti legislativi regionali di cui al comma precedente, in correlazione agli atti di programmazione di cui al Titolo II.

In ogni caso, i fondi globali debbono essere tenuti distinti, a seconda che siano destinati al finanziamento di spese per l'adempimento delle funzioni normali o di spese per ulteriori programmi di sviluppo, nonche' a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.

ARTICOLO 88

(Provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l'adozione della legge di bilancio)

Costituiscono provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l'adozione della legge di bilancio, agli effetti di cui all'articolo precedente, quelli inseriti nell'elenco sub II. 4) dell'art. 76 approvato ai sensi dell'art. 89, tenuto conto, oltreche' dei provvedimenti legislativi regionali adottati dal Consiglio e non ancora entrati in vigore alla data di adozione della legge di bilancio medesima, di quelli in ordine ai quali, alla detta data, sia stata esercitata l'iniziativa ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, o che siano specificamente previsti nel programma di attivita' della Giunta regionale per la loro proposizione nell'anno.

Capo IV

CONTENUTO NORMATIVO DELLA LEGGE DI BILANCIO

ARTICOLO 89

(Elementi oggetto di approvazione)

La legge di bilancio approva espressamente il bilancio annuale negli elementi di cui all'art. 76, nonche' il bilancio pluriennale negli elementi di cui all'art. 61, II comma.

ARTICOLO 90

(Ulteriore contenuto normativo)

Fermo quanto previsto dagli artt. 29, 37 e 38, la legge di bilancio contiene inoltre le norme comunque opportune allo svolgimento della disciplina di cui ai Capi precedenti ed al Titolo seguente, in rispondenza alle specifiche scelte finanziario - contabili del periodo considerato ed alle esigenze di gestione, al fine del migliore espletamento della funzione dispositiva cui la legge di bilancio assolve secondo le previsioni della presente legge.

Essa dispone, in ogni caso, in ordine agli articoli seguenti.

ARTICOLO 91

(Autorizzazione alla variazione del bilancio)

La legge di bilancio puo' autorizzare la Giunta regionale ad apportare variazioni al bilancio medesimo, nel corso dell'esercizio cui esso si riferisce:

- 1) per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, anche se essa comporta l'istituzione di nuovi capitoli di entrata;
- 2) per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali.

Esse sono sottratte al limite temporale di cui all'art. 97.

La Giunta provvede con deliberazioni delle quali da' tempestiva comunicazione al Consiglio regionale nonche' alla Commissione di controllo di cui all'art. 54 dello Statuto, curando la pubblicazione di esse nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ARTICOLO 92

(Autorizzazione alla contrazione dei mutui e prestiti)

Agli effetti della copertura dell'eventuale disavanzo di esercizio di cui all'art. 81, la legge di bilancio o le leggi di variazione del medesimo autorizzano i mutui e prestiti da contrarre nell'esercizio medesimo.

Esse provvedono al riguardo sulla base della disciplina dell'art. 36, e determinano, in particolare, gli elementi relativi alle finalita', all'ammontare, al tasso massimo, al periodo di durata, alle rate di ammortamento per capitali e interessi, e alla copertura finanziaria delle medesime.

Le rate di ammortamento per mutui e prestiti trovano copertura nel bilancio pluriennale adottato dalla legge che ne autorizza la contrazione, per il periodo di durata di esso; quelle susseguenti tale periodo, nei bilanci pluriennali adottati dalle leggi successive, fino ad esaurimento della durata del mutuo o prestito, e la legge di autorizzazione dispone espressamente in tal senso.

I mutui e prestiti autorizzati sono indicati nel prospetto previsto sub II. 1) dell'art. 76, ed approvati ai sensi dell'art. 89, con riferimento alla disciplina dei comma precedenti.

La previsione di mutui e prestiti a carico di esercizi futuri, in sede di bilancio pluriennale, non comporta in nessun caso autorizzazione alla relativa contrazione.

ARTICOLO 93

(Determinazione delle spese obbligatorie)

La legge di bilancio determina, nell'ambito delle spese di funzionamento istituzionale, quelle da considerarsi obbligatorie.

Sono comunque obbligatorie le spese relative al rimborso di mutui e prestiti, nonche' quelle dichiarate tali dalla legislazione statale e regionale in vigore.

Le spese obbligatorie risultano nell'elenco, allegato al bilancio, previsto sub II. 2) dell'art. 76, approvato ai sensi dell'art. 89.

ARTICOLO 94

(Somme percepite per conto di terzi e partite di giro)

La legge di bilancio determina, inoltre, le spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito e per il pagamento di quote di entrate devolute ad Enti ed istituti o di somme comunque percepite per conto di terzi, nonché le entrate e le spese costituenti partite di giro. Le stesse sono specificate nell'elenco previsto sub II. 3) dell'art. 76, approvato ai sensi dell'art. 89.

La Giunta regionale provvede alle conseguenti variazioni di bilancio nelle forme di cui all'art. 91, IV comma. Le stesse sono sottratte al limite temporale di cui all'art. 97.

Capo V

PROCEDIMENTO E VICENDE DELLA LEGGE DI BILANCIO. LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO

ARTICOLO 95

(Adozione della legge di bilancio)

La legge di bilancio è adottata dal Consiglio regionale, ogni anno, entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui il bilancio si riferisce.

La Giunta regionale predispone la legge di bilancio ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, e la presenta al Consiglio entro il 31 ottobre.

L'adozione della legge di bilancio avviene nei modi stabiliti dal Titolo II, Capo II dello Statuto e dal Regolamento interno del Consiglio regionale.

ARTICOLO 96

(Legge di assestamento del bilancio)

La legge di assestamento del bilancio è adottata dal Consiglio regionale entro il 30 giugno di ogni anno nei modi di cui al III comma dell'articolo precedente, su proposta della Giunta presentata entro il 30 aprile.

Con la legge di assestamento si provvede, al fine di rendere definitivi i dati previsti nel bilancio medesimo in via presuntiva:

- a) all'aggiornamento dei residui attivi e passivi, dell'eventuale saldo finanziario attivo o passivo, e della giacenza di cassa, di cui alla disciplina della Sezione I del Capo III;
- b) alle conseguenti variazioni di bilancio che si rendono opportune.

Sono fatte salve le ulteriori variazioni di bilancio, che si ritiene di introdurre con la stessa legge di assestamento. In

ordine ad essa si provvede, nel termine di cui al I comma, anche se non si è provveduto, contestualmente, alla legge di rendiconto, ai sensi dell'art. 151. In tal caso, se questa interviene nel corso dell'anno, si considerano le relative risultanze, agli effetti dell'assestamento stesso. Alla legge di assestamento del bilancio si può pervenire anche a seguito di successivi assestamenti parziali, sempre nell'ambito del termine ultimo indicato.

Restano fermi in ogni caso i vincoli relativi all'equilibrio di bilancio di cui agli artt. 81 e 82.

ARTICOLO 97

(Leggi di variazione del bilancio)

Le variazioni del bilancio sono disposte con leggi adottate dal Consiglio regionale nei modi di cui all'art. 95, III comma, entro il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce.

Le spese cui non possa provvedersi mediante gli stanziamenti di bilancio, o mediante il prelievo dai fondi di riserva, debbono essere autorizzate con leggi di variazione ai sensi del comma precedente.

ARTICOLO 98

(Leggi di storno di fondi)

Gli storni di somme da un capitolo all'altro del bilancio, per quanto riguarda sia gli stanziamenti di competenza che gli stanziamenti di cassa, sono disposti con leggi adottate dal Consiglio regionale nei modi di cui all'art. 95, III comma, entro il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce.

ARTICOLO 99

(Atti amministrativi di variazione del bilancio e storno di fondi)

Fermo quanto previsto dai precedenti artt. 97 e 98, si provvede con atto amministrativo alle variazioni di bilancio, ai sensi degli artt. 91 e 94, e alle variazioni e al trasporto di somme nella gestione dei fondi speciali e dei finanziamenti aggiuntivi, secondo la disciplina di cui al Titolo VII, Capo III.

ARTICOLO 100

(Legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio)

Nel caso in cui la legge di bilancio, presentata dalla Giunta, non è adottata nel termine indicato dall'art. 95, I comma, l'esercizio provvisorio del bilancio medesimo è autorizzato, per una durata non superiore a quattro mesi, con legge adottata dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui il bilancio si riferisce, nei modi di cui al III comma

dell'articolo citato, ed agli effetti previsti dagli artt. 141 e 142.

TITOLO VII GESTIONE DEL BILANCIO

Capo I DISCIPLINA GENERALE

ARTICOLO 101 (Competenza del Consiglio e della Giunta)

Salve le competenze del Consiglio ai sensi dello Statuto e delle leggi regionali, alla gestione del bilancio provvede la Giunta regionale, collegialmente, e a mezzo del componente o dei componenti la stessa incaricati al riguardo, ai sensi dell'art. 45, I e II comma dello Statuto.

La Giunta, ed il componente o i componenti di essa incaricati a norma del comma precedente, compiono gli atti specifici di gestione del bilancio, di cui alla disciplina del presente Titolo.

Sono di spettanza del Presidente della Giunta gli interventi sulla gestione medesima, connessi con l'esercizio del potere di direzione delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, ai sensi dell'art. 47, lett. d) dello Statuto.

ARTICOLO 102 (Attribuzione della struttura operativa)

La Giunta regionale, salve le attribuzioni degli altri Uffici e Dipartimenti del Centro direzionale ai sensi degli artt. 6, 7, 8, 19 e 21 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55, si avvale, per la gestione del bilancio, del Dipartimento Finanze e Bilancio, ai sensi degli artt. 5 e 6, lett. b) della legge citata, fermo il disposto dall'art. 67 dello Statuto.

A tali effetti, il componente o i componenti la Giunta, incaricati a norma dell'articolo precedente, dirigono l'attività del dipartimento indicato, ai sensi dell'art. 45, III comma, 1. a parte dello Statuto e dell'art. 9 della legge n. 55/ 1973.

Il Presidente della Giunta regionale può intervenire nella direzione stessa, in rispondenza a quanto previsto dal III comma dell'articolo precedente.

ARTICOLO 103 (Commissione di controllo ex art. 54 Statuto)

Alla vigilanza sulla gestione del bilancio provvede la

Commissione permanente di controllo, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto.

Fermo rimanendo quanto disposto dagli artt. 91, 119, 131 e 132, la Giunta regionale cura tutti gli altri adempimenti diretti a garantire l'esercizio effettivo delle funzioni di vigilanza medesima.

La Giunta regionale rimette, rispettivamente, entro febbraio e giugno di ogni anno, una relazione avente ad oggetto gli elementi di cui all'art. 45.

Capo II

GESTIONE ORDINARIA

Sezione I

GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE D'ESERCIZIO

Paragrafo 1

GESTIONE DELLE ENTRATE

ARTICOLO 104

(Acquisizione delle entrate)

L'acquisizione alla Regione delle entrate da tributi propri e di finanza derivata dallo Stato, di spettanza della stessa, avviene secondo il procedimento di accertamento, riscossione e versamento previsto dalla legge, statale o regionale, che costituisce la fonte dell'entrata, o secondo il procedimento di assegnazione previsto dalla legge statale relativa, nonché ai sensi della disciplina degli articoli seguenti.

Per le altre entrate, di spettanza della Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, l'accertamento, ai sensi dell'art. 13, avviene secondo la disciplina della legge relativa, o in base al contratto o al titolo; la riscossione e il versamento, ai sensi dell'art. 15, secondo la disciplina degli artt. 107 e 108.

L'accertamento, la riscossione e il versamento di somme dovute alla Regione in base alla legge, al contratto o ad altro titolo, che non siano iscritte nel bilancio, o siano iscritte in difetto, comportano la tempestiva variazione dello stesso.

Per gli atti di accertamento di propria competenza, la Regione si avvale del Dipartimento Finanze e Bilancio, ai sensi dell'art. 6 lettera b) della legge regionale n. 55/1973, secondo il riparto di compiti in essa previsti salvo che leggi particolari dispongano diversamente.

La Giunta regionale, e il componente o i componenti la stessa incaricati a norma dell'art. 101, sovrintendono alla acquisizione

delle entrate della Regione, agli effetti di cui all'articolo citato.

Gli organi indicati, in attesa della disciplina della materia in sede di riforma della finanza regionale, svolgono ogni utile intesa con gli uffici e gli enti esterni alla Regione, che provvedono all'accertamento e alla riscossione delle entrate regionali ai sensi di legge, agli effetti della tempestiva e puntuale disponibilit  dei dati relativi da parte della Regione.

ARTICOLO 105

(Accertamento delle entrate tributarie)

Relativamente alle entrate da tributi propri, e da quote di tributi erariali non confluenti nel fondo comune di cui all'art. 8 della legge n. 281/ 1970, ove l'accertamento del tributo costituisca una fase autonoma rispetto alla riscossione e al versamento dello stesso, le somme dovute alla Regione si considerano accertate, quando essa abbia compiuto l'atto di accertamento, o abbia ricevuto comunicazione dell'atto di accertamento compiuto dall'ufficio o dall'ente competente per legge, ai sensi dell'art. 13.

Ove, per la natura del tributo, l'accertamento non costituisca una fase autonoma, ovvero dell'avvenuto accertamento non sia stata data comunicazione alla Regione ai sensi del comma precedente, le somme stesse si considerano accertate, quando la Regione abbia compiuto l'atto di riscossione del tributo, o abbia ricevuto comunicazione dell'atto di riscossione compiuto dall'ufficio o dall'ente competente per legge, da parte di questo, o da parte del Tesoriere regionale presso il quale e' stato effettuato il versamento, ai sensi degli artt. 15 e 108.

ARTICOLO 106

(Accertamento delle entrate da assegnazioni statali)

Relativamente alle entrate da assegnazioni statali, devolute alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8, e del fondo di cui all'art. 9 della legge n. 281/ 1970, o conferite in base alle leggi statali di delega o a quelle di contenuto particolare ai sensi degli artt. 30 e 31, le somme dovute alla Regione si considerano accertate, quando essa ha ricevuto comunicazione del relativo atto statale di assegnazione.

In mancanza della comunicazione di cui al comma precedente, le somme stesse si considerano accertate, quando la Regione ha ricevuto comunicazione dell'avvenuto accreditamento della somma ai sensi dell'articolo seguente, da parte dell'organo o ente statale, o da parte del Tesoriere regionale.

ARTICOLO 107

(Riscossione delle entrate)

Le somme, accertate ai sensi degli articoli precedenti, o comunque dovute alla Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, si considerano rimosse, quando la Regione ha provveduto all'atto di riscossione, o ha avuto comunicazione dell'atto di riscossione compiuto dall'ufficio o ente competente per legge, da parte dello stesso, o da parte del Tesoriere regionale presso il quale e' stato effettuato il versamento ai sensi degli artt. 15 e 108.

Nell'ipotesi che l'Amministrazione statale provveda al versamento delle somme dovute alla Regione, a mezzo accreditamento sui conti correnti intestati alla Regione Toscana presso la Tesoreria centrale dello Stato, le somme stesse si considerano rimosse, quando la Regione ha avuto comunicazione dell'avvenuto accreditamento.

Per le riscossioni di propria competenza, ai sensi di legge o in base al contratto o al titolo, la Regione provvede a mezzo del Tesoriere regionale, salvo che la legge, il contratto o il titolo prevedano l'affidamento della riscossione ad apposito incaricato speciale, nelle forme di legge.

ARTICOLO 108

(Versamento ed ordinativo di incasso)

Le somme dovute alla Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, rimosse da uffici o enti esterni alla Regione, o dagli incaricati ai sensi del III comma dell'articolo precedente, sono versate integralmente, e nei termini fissati dalla legge, dal contratto o dal titolo, al Tesoriere regionale.

Il Tesoriere provvede all'incasso su ordinativo, sottoscritto dal componente, o da uno dei componenti di Giunta incaricati ai sensi dell'art. 101, e dal Coordinatore del Dipartimento Finanze e Bilancio, o da uno dei dipendenti, in dotazione del dipartimento medesimo, incaricato ai sensi di legge.

L'incasso e' effettuato anche quando le somme non siano iscritte nel bilancio, o siano iscritte in difetto, fermo l'obbligo di apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Il Tesoriere regionale e' tenuto all'incasso, anche in pendenza dell'emissione del relativo ordinativo.

ARTICOLO 109

(Registrazioni)

E' tenuta separata registrazione, con riferimento ai capitoli di bilancio interessati, degli accertamenti, e degli ordinativi di incasso e, per gli ordinativi, di quelli relativi a riscossioni in conto competenza, e di quelli relativi a riscossioni in conto

residui.

Alla tenuta delle relative scritture provvede il Coordinatore del Dipartimento Finanze e Bilancio, o i dipendenti, in dotazione del dipartimento medesimo, incaricati ai sensi di legge, salve le attribuzioni ai sensi dell'art. 6, lettera e) della legge regionale n. 55/ 1973.

Le scritture indicate fanno fede ad ogni effetto della presente legge, ed i dipendenti indicati al comma precedente rispondono della tenuta delle stesse.

Paragrafo 2

GESTIONE DELLE SPESE

ARTICOLO 110

(Assunzione degli impegni)

Gli impegni di spesa sono assunti con deliberazioni della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 14, nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.

E' fatta salva la competenza del Consiglio ad assumere, a norma del comma precedente, gli impegni di spesa relativi agli atti di propria spettanza, dai quali sorgano per la Regione obbligazioni ai sensi dell'art. 14 citato.

Ove non vi provveda il Consiglio, gli impegni sono assunti dalla Giunta,
in applicazione dell'art. 46, lett. a) dello Statuto,
sempreche' negli atti di cui al comma precedente sia data alla Giunta autorizzazione espressa in tal senso.

ARTICOLO 111

(Proposta di impegno e riscontro di rispondenza al bilancio)

La Giunta regionale provvede alla assunzione degli impegni di spesa, ai sensi dell'articolo precedente, sulla base:

- a) della proposta di impegno, completa della indicazione dei capitoli di imputazione della spesa stessa, da parte del Dipartimento, Ufficio, Servizio o Gruppo di lavoro, a norma della legge regionale n. 55/ 1973, che ha provveduto in ordine alla attuazione della legge, agli atti, ai contratti ed altri titoli, dai quali nasce per l'Amministrazione l'obbligo di assumere gli impegni stessi;
- b) del riscontro di rispondenza al bilancio dell'impegno proposto, da parte del Dipartimento Finanze e Bilancio, relativamente:
 - 1) all'oggetto dei capitoli di imputazione della spesa;
 - 2) alla capienza degli stessi;
 - 3) alla registrazione dell'impegno, ai sensi dell'art. 117.

Agli adempimenti di cui al punto b) del comma precedente, provvede il Coordinatore del Dipartimento, o uno dei dipendenti, in dotazione del dipartimento medesimo, incaricato ai sensi di legge.

Sono fatti salvi, agli effetti di cui al I comma, gli adempimenti e gli eventuali pareri degli altri Uffici e Dipartimenti, secondo le rispettive attribuzioni, ai sensi della legge regionale citata.

ARTICOLO 112

(Impegno e pagamento)

Non può farsi luogo al pagamento delle spese, conseguenti alle deliberazioni con le quali sono assunti i relativi impegni, se tali deliberazioni non sono divenute esecutive, o non risultino immediatamente eseguibili, ai sensi di legge.

Gli amministratori ed i dipendenti della Regione sono personalmente e solidamente responsabili, secondo le norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato e con riferimento alla disciplina degli articoli seguenti, dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente.

Nello stesso modo, gli amministratori rispondono delle spese pagate in relazione alle deliberazioni d'urgenza da essi adottate, che siano state annullate dal competente organo di controllo ai sensi di legge.

ARTICOLO 113

(Liquidazione della spesa)

Fermo quanto previsto dall'articolo precedente, al pagamento della spesa, impegnata ai sensi dell'art. 110, si provvede previa deliberazione con la quale la spesa stessa è resa liquida ed esigibile, ai sensi dell'art. 15, II comma, nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa del bilancio in corso.

Tale deliberazione è adottata dalla Giunta regionale, e non è soggetta a controllo, ai sensi dell'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

La Giunta provvede alla liquidazione della spesa, ai sensi dei comma precedenti, sulla base:

a) della verifica dell'adempimento dell'obbligazione dal quale sorge per l'Amministrazione l'obbligo a disporre il relativo pagamento, e della rispondenza tecnica delle note di spesa, da parte del Dipartimento, Ufficio, Servizio o Gruppo di lavoro competente a norma della legge regionale n. 55/ 1973, che formula la proposta di pagamento;

- b) del controllo di legittimità contabile della spesa, da parte del Dipartimento Finanze e Bilancio, consistente:
- b.a) nella verifica della rispondenza contabile delle note di spesa stesse;
 - b.b) nel riscontro di rispondenza al bilancio dei pagamenti proposti, relativamente:
 - 1) ai punti di cui alla lett. b) dell'art. 111;
 - 2) alle registrazioni della liquidazione, ai sensi dell'art. 117.

Agli adempimenti di cui al punto b) che precede si provvede ai sensi del II comma dell'art. 117 citato, e resta fermo quanto previsto dal III comma del medesimo.

Qualora le risultanze di cui al punto b) che precede facciano riscontrare che il rispondente capitolo non ha capienza per il pagamento della somma liquidata, la deliberazione può essere adottata, con riserva di utilizzare il fondo di cui all'art. 86, secondo la disciplina del capo seguente.

Ove, in sede di liquidazione della spesa, si accerti che la stessa supera l'entità dell'impegno assunto, alla liquidazione residua si può provvedere solo previa adozione di nuova deliberazione di impegno ai sensi dell'art. 110, fermo il disposto dell'art. 112.

Ove si accerti che la spesa da liquidare è inferiore all'entità dell'impegno assunto, la deliberazione di liquidazione medesima dispone che il corrispondente capitolo sia rimpinguato della quota impegnata e non liquidata, e di tanto è data comunicazione alla Commissione di controllo sull'attività regionale.

ARTICOLO 114 (Mandato di pagamento)

L'ordinativo al Tesoriere regionale a pagare le somme, impegnate e liquidate a norma degli articoli precedenti, è dato mediante mandato, sottoscritto dal componente, o da uno dei componenti la Giunta incaricati a norma dell'art. 101, e dal Coordinatore del Dipartimento Finanze e Bilancio, o da uno dei dipendenti incaricati ai sensi dell'art. 111, II comma.

I mandati sono emessi entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa e, distintamente, per i pagamenti in conto competenza, e per i pagamenti in conto residui.

Nell'ipotesi di cui al V comma dell'articolo precedente, alla emissione del mandato si provvede solo dopo il perfezionamento del procedimento ivi indicato.

Il Tesoriere regionale provvede al pagamento stesso nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa dell'esercizio in corso.

ARTICOLO 115 (Liquidazione e mandato)

Al pagamento delle spese, impegnate ai sensi dell'art. 110, si provvede direttamente con mandato, a norma dell'articolo precedente, allorché la spesa stessa è liquida ed esigibile in base alla legge, al contratto o al titolo, o la stessa è resa tale con atto che costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

In tal caso, il mandato è assunto su nota, sottoscritta dal componente o dai componenti la Giunta incaricati ai sensi dell'art. 45, II comma dello Statuto, e dal Coordinatore o altro dipendente del Dipartimento o Ufficio interessato, che da contezza della liquidità ed esigibilità della spesa, e, agli effetti di cui alla lett. b) dell'art. 113, dal Coordinatore del Dipartimento Finanze e Bilancio o uno dei dipendenti incaricati ai sensi dell'art. 111, II comma.

ARTICOLO 116 (Ruoli di spesa)

L'ordinativo al Tesoriere regionale a pagare le somme relative a spese fisse può essere dato mediante ruoli o prospetti.

Al riguardo si provvede secondo la disciplina di cui all'articolo precedente.

Salvo che, per la natura del procedimento da cui sorge per l'Amministrazione l'obbligo ad erogare la spesa, l'impegno debba essere assunto ai sensi dell'art. 110, e fermo in tal caso quanto disposto dall'art. 112, le somme relative a spese fisse si considerano impegnate con la stessa emissione del ruolo o del prospetto.

ARTICOLO 117 (Registrazioni)

È tenuta separata registrazione, con riferimento ai capitoli di bilancio interessati, degli impegni, delle liquidazioni, e degli ordinativi di pagamento, tenendo distinte le liquidazioni e gli ordinativi, a seconda che siano in conto competenze o in conto residui.

Alle registrazioni di cui al comma precedente si applica la disciplina dell'art. 109, II e III comma.

ARTICOLO 118 (Disciplina del servizio di tesoreria. Estinzione dei titoli di spesa)

La disciplina del servizio di tesoreria, ai sensi dell'art. 52,

Il comma dello Statuto e dell'art. 33 della legge statale, di cui alla legge regionale 18 novembre 1971, n. 1, e' integrata dalle disposizioni del presente Capo, salvi i conseguenti adattamenti da apportare al capitolato speciale attuativo della legge citata.

In particolare, i titoli di spesa sono estinti dal Tesoriere regionale, nei limiti dei fondi stanziati per ciascun capitolo nel bilancio di cassa, mediante:

- a) versamento in contanti, e firma diretta di quietanza del creditore o dei creditori sul mandato o ruolo o prospetto di pagamento;
- b) accredito in conto corrente postale al nome del creditore o dei creditori;
- c) commutazione in assegno bancario non trasferibile a favore del creditore o dei creditori, da spedirsi agli stessi a mezzo raccomandata;
- d) commutazione in reversale di versamento a favore della Regione stessa, per le ritenute a qualunque titolo effettuate sui pagamenti;
- e) accredito presso una delle Aziende di credito che gestiscono il servizio di Tesoreria regionale, sul conto corrente bancario intestato al creditore;
- f) assegno postale localizzato.

La forma di pagamento, di cui alla lettera e), deve essere richiesta espressamente dal creditore direttamente interessato. Nelle forme di pagamento di cui alle lettere c) ed e), costituisce quietanza liberatoria la espressa attestazione, debitamente controfirmata, apposta sul titolo dal Tesoriere regionale.

La legge regionale 3 febbraio 1975, n. 12, e' abrogata.

Paragrafo 3

APERTURA DI CREDITO

ARTICOLO 119

(Autorizzazione)

In attesa che, in sede di legge regionale di cui all'art. 161, II comma, si disciplini la materia delle aperture di credito, determinandone in particolare l'importo massimo, la Giunta regionale puo' autorizzare presso il Tesoriere regionale aperture di credito sia in conto competenza che in conto residui, per il pagamento di spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi regionali, nonche' per spese da farsi in economia.

In entrambi i casi la deliberazione e' tempestivamente comunicata al

Consiglio regionale, nonche' alla Commissione di controllo di cui all'art. 54 dello Statuto.

Il Consiglio regionale puo' autorizzare la Giunta ad effettuare aperture di credito per altre spese, indicandone eventualmente il limite massimo.

ARTICOLO 120

(Destinazione, impiego e rendiconto)

Alle aperture di credito si provvede mediante ordini di accreditamento intestati al funzionario delegato.

Il funzionario delegato, in rispondenza alle esigenze per le quali e' stata autorizzata l'apertura di credito, effettua i prelievi, mediante buoni di prelevamento in contanti a proprio favore per i pagamenti diretti, ovvero mediante ordinativi a favore dei creditori.

Il prelievo e' effettuato, per ciascun capitolo, nei limiti dell'apertura di credito autorizzata a favore del funzionario delegato.

Ogni semestre, e comunque quando l'accredito si sia esaurito, o quando nell'accredito sia subentrato altro funzionario, il funzionario delegato compila il rendiconto dei prelievi effettuati, distintamente, per ciascun capitolo di bilancio, sia in

conto competenza che in conto residui e, in quest'ultimo caso, versa al Tesoriere regionale l'eventuale eccedenza.

I rendiconti sono trasmessi, assieme ai documenti giustificativi, alla Giunta regionale per l'approvazione.

ARTICOLO 121

(Approvazione del rendiconto e responsabilita')

La Giunta regionale approva il rendiconto e provvede alle conseguenti rettifiche degli impegni assunti agli effetti delle aperture di credito.

I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle spese effettuate e della regolarita' dei pagamenti disposti ed eseguiti.

Sezione II

GESTIONE DEI RESIDUI

ARTICOLO 122

(Minori accertamenti ed economie di spesa)

Le somme, iscritte tra le entrate di competenza del bilancio, a norma dell'art. 77, e non accertate, a norma degli artt. 104, II

comma, 105 e 106, entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni.

Le somme, iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio, a norma dell'art. 78, e non impegnate a norma degli artt. 110 e 116, entro il termine dell'esercizio, costituiscono economie di spesa.

Esse, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione, secondo la disciplina del Titolo VIII.

ARTICOLO 123

(Residui attivi e passivi)

Costituiscono residui attivi le somme accertate, a norma degli artt. 104, II comma, 105 e 106, e non rimosse e versate, a norma degli artt. 107 e 108, entro il termine dell'esercizio.

Esse, a tale titolo, sono conservate nel conto dei residui, ai sensi e per gli effetti di cui alla Sezione I del Titolo VI, Capo III, fino a quando i crediti relativi non si sono estinti per prescrizione od altra causa.

Costituiscono residui passivi le somme impegnate, a norma degli artt. 110 e 116, e non pagate, a norma degli artt. 112 e seguenti, entro il termine dell'esercizio.

ARTICOLO 124

(Perenzione dei debiti regionali)

Le somme, di cui al III comma dell'articolo precedente, possono essere mantenute nel conto dei residui, ai sensi e per gli effetti di cui alla Sezione I del Titolo VI, Capo III, per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato.

Trascorso tale termine, le somme indicate costituiscono economia di spesa, a norma dell'art. 122.

I debiti, le cui somme sono andate in economia ai sensi del comma precedente, sono dichiarati perenti, e di essi è fatto constare in apposito elenco allegato al conto del patrimonio, ai sensi dell'art. 150.

ARTICOLO 125

(Garanzia dei creditori)

Le somme, costituenti economie di spesa ai sensi dell'articolo precedente, sono riprodotte in capitoli speciali dei successivi bilanci, aventi ad oggetto la ricostituzione dei debiti regionali, allorquando siano reclamate dai creditori.

La Giunta regionale, accertato che il debito non si e' estinto per prescrizione od altra causa, preleva la somma dal fondo di riserva per spese obbligatorie e dispone il pagamento, secondo la disciplina della Sezione I del Capo seguente.

In sede di legge di rendiconto, si provvede alla cancellazione del debito dall'elenco di cui al III comma dell'articolo precedente.

ARTICOLO 126 (Divieto dei residui di stanziamento)

Non e' ammesso il mantenimento nel conto dei residui di somme non impegnate, a norma degli artt. 110 e 116, entro il termine dell'esercizio nel cui bilancio esse furono iscritte, salvo quanto previsto dall'articolo seguente.

ARTICOLO 127 (Somme in conto capitale o di investimento)

Le somme in conto capitale o di investimento, iscritte negli stanziamenti di spesa dopo il 30 giugno, e non impegnate, a norma dell'art. 110, al termine dell'esercizio, possono essere mantenute nel bilancio successivo, agli effetti della loro utilizzazione nell'esercizio relativo.

In sede di rendiconto e' fatta annotazione che tali somme sono mantenute in residui ai sensi del comma precedente.

Capo III GESTIONI SPECIALI

Sezione I GESTIONE DEI FONDI SPECIALI

Paragrafo 1 DISCIPLINA COMUNE

ARTICOLO 128 (Fondi speciali ed imputazione degli atti di spesa)

I fondi speciali previsti in bilancio non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa a norma del Paragrafo 2 del Capo precedente. Essi costituiscono fonte per il prelievo delle somme che si rende necessario erogare, agli effetti della loro iscrizione nei rispondenti capitoli di spesa del bilancio stesso.

ARTICOLO 129 (Trasporto delle somme dai fondi ai capitoli di spesa. Loro istituzione)

L'iscrizione delle somme nei capitoli di spesa avviene:

- 1) in aumento alle assegnazioni di spesa di capitoli esistenti, per le somme prelevate dal fondo di riserva per spese obbligatorie, dal fondo di riserva per spese impreviste, nell'ipotesi di cui al punto a) dell'art. 85, e dal fondo di riserva di cassa;
- 2) nei capitoli di nuova istituzione, per le somme prelevate dal fondo di riserva per spese impreviste, nelle ipotesi di cui ai punti b) e c) del citato art. 85;
- 3) sia in aumento alle assegnazioni di capitoli esistenti, che di capitoli di nuova istituzione, ove dei rispondenti capitoli non si abbia previsione in bilancio, per le somme prelevate dai fondi globali.

Sia il trasporto delle somme nei capitoli esistenti, che quello nei capitoli di nuova istituzione, e' fatto con atto amministrativo, secondo la disciplina di cui ai Paragrafi seguenti.

ARTICOLO 130

(Procedimento di utilizzo dei fondi ed atti di imputazione di spesa)

Salvo quanto discende dalla disciplina del Paragrafo 2 del Capo precedente, all'imputazione degli atti di spesa ai capitoli esistenti o di nuova istituzione puo' provvedersi con lo stesso atto amministrativo con il quale e' disposto il prelievo dal fondo, la relativa destinazione e l'integrazione dei capitoli esistenti, o la costituzione di nuovi, ove occorra.

Resta ferma la possibilita' di ulteriori atti di imputazione di spesa, in ordine alle somme prelevate dai fondi e trasportate nei capitoli di spesa stessa.

Paragrafo 2

GESTIONE DEI FONDI DI RISERVA

ARTICOLO 131

(Competenze)

Al procedimento di utilizzo dei fondi di riserva, per spese obbligatorie, e per spese impreviste, nell'ipotesi sub 1) dell'art. 129, provvede la Giunta regionale, con deliberazioni delle quali da' tempestiva comunicazione al Consiglio regionale, nonche' alla Commissione di controllo di cui all'art. 54 dello Statuto.

Provvede con deliberazione il Consiglio regionale, relativamente al procedimento di utilizzo del fondo di riserva per spese impreviste, nell'ipotesi sub 2) del citato art. 129.

Al procedimento di utilizzo del fondo di riserva di cassa

provvede il Consiglio regionale con deliberazioni non soggette a controllo.

Paragrafo 3 GESTIONE DEI FONDI GLOBALI

ARTICOLO 132 (Condizione del prelievo, termine e competenza)

Il prelievo di somme dai fondi globali, con i conseguenti adempimenti di cui al Paragrafo 1, può essere disposto solo a seguito dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

Le quote dei fondi globali, non utilizzate al termine dell'esercizio di riferimento del bilancio nel quale i fondi sono iscritti, sia per non essere entrata in vigore la legge che autorizza la spesa medesima, sia per non essersi comunque esaurito il procedimento di utilizzo dei fondi stessi, costituiscono economie di spesa.

Al procedimento di utilizzo dei fondi globali provvede la Giunta regionale, con deliberazioni delle quali da' tempestiva comunicazione al Consiglio regionale, nonché alla Commissione di Controllo, di cui all'art. 54 dello Statuto, curando la pubblicazione di esse nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo quanto previsto dall'articolo seguente.

ARTICOLO 133 (Determinazione delle spese autorizzate)

Agli effetti della utilizzazione dei fondi globali, la determinazione delle previsioni di spesa, a norma della Sezione III del Titolo VI, Capo III, può essere contenuta nello stesso provvedimento legislativo di autorizzazione della iscrizione di spesa in bilancio; in mancanza, si provvede con legge.

ARTICOLO 134 (Proroga della validità dei fondi)

Le spese, derivanti da provvedimenti legislativi non adottati dal Consiglio regionale entro il termine dell'esercizio di riferimento del bilancio nel quale sono iscritti i relativi fondi globali, possono trovare copertura finanziaria nelle quote non utilizzate di detti fondi, purché i provvedimenti legislativi stessi entrino in vigore prima del rendiconto di tale esercizio, e comunque entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo.

ARTICOLO 135 (Riparto delle nuove o maggiori spese)

Nell'ipotesi di cui all'articolo precedente, l'assegnazione degli stanziamenti dei detti fondi globali resta ferma al bilancio nel quale essi furono iscritti, mentre gli stanziamenti delle nuove o maggiori spese sono assegnati al bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti legislativi stessi.

Allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio, dovrà accompagnarsi una annotazione, da cui risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente.

Gli stanziamenti dei fondi globali rimasti assegnati al bilancio nel quale furono iscritti, a norma del precedente I comma, non costituiscono elementi per la determinazione del saldo finanziario presunto, ai sensi dell'art. 66.

ARTICOLO 136

(Disavanzo ex art. 81 e rendiconto)

Fino a quando non sia approvato il rendiconto dell'esercizio di riferimento del bilancio nel quale restano stanziati i fondi globali, delle spese di cui all'articolo precedente non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'art. 81, I comma.

Sezione II

GESTIONE DEI FINANZIAMENTI REGIONALI AGGIUNTIVI

ARTICOLO 137

(Interventi negli esercizi successivi)

La Regione, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle ad essa assegnate dallo Stato, a norma dell'art. 32, ha facoltà di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.

Nei bilanci relativi a tali esercizi, le assegnazioni statali per scopi già soddisfatti con i finanziamenti aggiuntivi regionali sono sottratte alla loro destinazione.

ARTICOLO 138

(Iscrizione delle spese nell'esercizio successivo)

La Regione può, in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi statali, attribuire le relative spese alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, allorché non sia possibile far luogo all'impegno di tali spese, a norma dell'art. 110, entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione.

ARTICOLO 139 (Regime contabile)

Nell'ipotesi di cui all'articolo precedente, l'iscrizione degli stanziamenti di entrata corrispondenti alle assegnazioni statali e' fatta nel bilancio dell'esercizio in cui ha luogo l'assegnazione stessa, mentre gli stanziamenti di spesa sono riportati nel bilancio dell'esercizio successivo.

Allo stanziamento di tali spese dovra' accompagnarsi un'annotazione da cui risulti che si tratta di spese finanziate con le entrate iscritte nel bilancio dell'esercizio precedente.

Gli stanziamenti di entrata, rimasti assegnati al bilancio nel quale furono iscritti, a norma del precedente I comma, non costituiscono elementi per la determinazione del saldo finanziario presunto, ai sensi dell'art. 66.

Fino a quando non sia approvato il rendiconto dell'esercizio di riferimento del bilancio nel quale restano stanziato le entrate stesse, delle spese riportate nel bilancio dell'esercizio successivo, a norma del precedente I comma, non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'art. 81, I comma.

Capo IV GESTIONI PROVVISORIE

ARTICOLO 140 (Gestione provvisoria del bilancio)

Fino all'entrata in vigore della legge di bilancio, adottata dal Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 95, la Regione e' autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio medesimo secondo la seguente disciplina:

- A) in pendenza del visto commissariale, della promulgazione e pubblicazione della legge di bilancio, ai sensi dell'art. 127, I e II comma della Costituzione e degli artt. 26, I comma, 27, I comma e 28 dello Statuto:
 - a) limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo;
 - b) ovvero, nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie, determinate ai sensi dell'art. 93, non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi;
- B) in caso di rinvio della legge di bilancio, o nel caso in cui in ordine ad essa sia stata promossa la questione di legittimita' o quella di merito, ai sensi dell'art. 127 III e IV comma della Costituzione e degli artt. 26, II comma e 27, II comma dello Statuto:

- 1) limitatamente alle parti e ai capitoli non coinvolti nel rinvio o nella questione di legittimità o di merito;
- 2) ovvero, nell'ipotesi che il rinvio o la questione di legittimità o di merito investano l'intero bilancio:
 - a) limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, per ogni mese di pendenza del procedimento;
 - b) o, nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie, determinate ai sensi dell'art. 93, non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

ARTICOLO 141

(Esercizio provvisorio del bilancio)

L'esercizio provvisorio del bilancio, autorizzato con legge regionale ai sensi dell'art. 100, comporta la gestione ordinaria del bilancio medesimo secondo la disciplina del Capo II del presente Titolo, salvi gli effetti conseguenti l'entrata in vigore della legge di bilancio cui l'esercizio provvisorio si riferisce.

ARTICOLO 142

(Gestione provvisoria dell'esercizio provvisorio)

Fino all'entrata in vigore della legge che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio, adottata nel termine di cui al citato art. 100, la Regione è autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio medesimo, secondo la disciplina prevista sub A) o sub B) dell'art. 140, a seconda che ricorrano, in ordine alla legge di autorizzazione stessa, le ipotesi ivi distintamente previste.

TITOLO VIII

LEGGE DI RENDICONTO

ARTICOLO 143

(Rendiconto generale annuale)

La legge di rendiconto dimostra, per ogni anno finanziario, i risultati della gestione degli atti finanziari e del patrimonio ai sensi dell'art. 10, afferenti l'esercizio finanziario di riferimento della legge di bilancio antecedente quella di rendiconto stessa.

Essa dimostra i risultati di cui al comma precedente, attraverso il rendiconto generale annuale della Regione, che comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio, ed il conto generale del patrimonio.

ARTICOLO 144

(Formulazione uniforme)

Ai sensi dell'art. 24 della legge statale, il CIPE, sentita la Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/1970, indica le modalita' da adottarsi per la formulazione uniforme dei rendiconti delle Regioni, in conformita' a quanto disposto dagli artt. 146 e seguenti.

ARTICOLO 145

(Illustrazione. Bilanci delle societa' a partecipazione regionale)

Al rendiconto generale della Regione e' premessa una illustrazione dei dati consuntivi, relativi sia al conto finanziario che al conto del patrimonio, dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate. In essa vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti, in ordine agli interventi di funzionamento istituzionale della Regione, a quelli relativi agli atti di programmazione ai sensi del Titolo II, e agli eventuali interventi non programmati, sulla base del bilancio pluriennale ed in relazione alle scelte del programma regionale di sviluppo.

Al rendiconto sono allegati i bilanci delle societa' a partecipazione regionale, a norma dell'art. 159.

ARTICOLO 146

(Conto finanziario)

Il conto finanziario contiene, per ciascun capitolo dell'entrata e della spesa del bilancio annuale, l'esposizione dei dati distintamente indicati dagli articoli seguenti, nell'ordine ivi specificato.

ARTICOLO 147

(Dati dell'entrata)

I dati relativi all'entrata, agli effetti di cui all'articolo precedente, sono:

- 1) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;
- 2) le previsioni finali di competenza;
- 3) le previsioni finali di cassa;
- 4) gli stanziamenti di cassa riportati dall'esercizio precedente;
- 5) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;
- 6) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;
- 7) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio;
- 8) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;

- 9) le eccedenze di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;
- 10) le eccedenze di entrate o le minori entrate, riscosse e versate, rispetto alle previsioni di cassa;
- 11) l'ammontare dei residui, accertati all'inizio dell'esercizio, ed eliminati nel corso di esso, nonché dei residui attivi riprodotti nel corso dell'esercizio medesimo;
- 12) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio medesimo, in base alle cancellazioni od ai riaccertamenti effettuati, e da riportare al nuovo esercizio;
- 13) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio;
- 14) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.

ARTICOLO 148 (Dati della spesa)

I dati relativi alla spesa, agli effetti di cui all'art. 146, sono:

- 1) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;
- 2) le previsioni finali di competenza;
- 3) le previsioni finali di cassa;
- 4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;
- 5) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;
- 6) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;
- 7) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;
- 8) le economie e le eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti di competenza;
- 9) le economie o le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;
- 10) l'ammontare dei residui passivi, accertati all'inizio dell'esercizio, ed eliminati nel corso di esso, nonché dei residui passivi riprodotti nel corso dell'esercizio medesimo;
- 11) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio medesimo, in base alle cancellazioni ed alle reiscrizioni effettuate, e da riportare al nuovo esercizio;
- 12) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio;
- 13) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.

ARTICOLO 149 (Conto del patrimonio)

Il conto generale del patrimonio contiene:

- 1) l'indicazione:
 - a) delle attività e delle passività finanziarie;
 - b) dei beni mobili ed immobili;
 - c) di ogni altra attività e passività, nonché delle poste rettificative;
- 2) la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

I dati di cui al punto 1) del comma precedente sono indicati in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce.

ARTICOLO 150 (Elenco descrittivo. Allegati)

Al conto del patrimonio e' allegato:

- 1) un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione, demaniale, indisponibile e disponibile, alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni, e dell'eventuale reddito da essi prodotto;
- 2) il rendiconto consolidato, di cui all'art. 158;
- 3) l'elenco dei debiti perenti, di cui all'art. 124.

ARTICOLO 151 (Procedimento)

La legge di rendiconto e' adottata dal Consiglio regionale entro il 30 giugno di ogni anno, su proposta della Giunta presentata entro il 30 aprile, con le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento interno del Consiglio regionale.

TITOLO IX ENTI LOCALI. ENTI DIPENDENTI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE REGIONALE. AUTONOMIA CONTABILE DEL CONSIGLIO REGIONALE

ARTICOLO 152 (Autonomia di spesa degli Enti locali delegati)

Fermo quanto previsto dagli artt. 9 e 25, e salva la disciplina statale relativa agli Enti locali, richiamata all'art. 2, le leggi regionali di delega adeguano il loro contenuto finanziario ai principi della presente legge, al fine di rendere effettivo il disposto dell'art. 12, I comma della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30, secondo cui le leggi di delega stesse, nel provvedere in ordine ai mezzi finanziari necessari per l'esercizio delle funzioni delegate, assicurano modalità di assegnazione e di erogazione tali da far salva l'autonomia di spesa degli enti locali.

ARTICOLO 153

(Classificazione delle entrate e delle spese relative a funzioni regionali delegate. Bilanci degli Enti locali)

Ai sensi dell'art. 11, III comma della legge statale, nei bilanci degli enti locali, la classificazione delle entrate e delle spese, relative a funzioni ad essi delegate dalla Regione, deve essere tale da assicurare l'omogeneità delle classificazioni di dette spese nei medesimi bilanci rispetto a quelle contenute nel bilancio regionale, e la possibilità del controllo regionale sulla destinazione dei fondi a tal fine assegnati dalla Regione agli enti locali stessi.

La Giunta regionale formula proposte al Consiglio, sulla base di studi ed intese con gli enti locali e le loro associazioni, dirette a dare attuazione al disposto del comma precedente, in conformità alla disciplina della presente legge, e nel rispetto del principio di autonomia di spesa degli enti locali di cui all'articolo precedente.

ARTICOLO 154

(Rendiconti degli Enti locali)

Il disposto del I comma dell'articolo precedente, ai sensi dell'art. 27, IV comma della legge statale, si applica altresì ai rendiconti degli enti locali, e si estende a tale materia la previsione del II comma dell'articolo precedente.

ARTICOLO 155

(Enti ed aziende dipendenti dalla Regione. Bilanci)

Ai sensi dell'art. 53, III comma dello Statuto, i bilanci degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione, di cui alla disciplina degli artt. 57, IV comma e 58 dello Statuto stesso, sono presentati dalla Giunta, e discussi ed approvati dal Consiglio con legge unitamente al bilancio regionale, salvo quanto previsto dalle leggi di cui al III comma del presente articolo in ordine alla variazione di bilancio.

Nei bilanci degli enti ed aziende indicate, le spese sono classificate e ripartite in conformità alle disposizioni dell'art. 69. Sono vietate le gestioni fuori bilancio.

Le leggi regionali relative agli enti ed aziende dipendenti dalla Regione completano, sulla base di quanto previsto ai comma precedenti, l'ordinamento contabile degli stessi, in aderenza ai principi della presente legge, al fine, in particolare, di consentire alla Giunta ed al Consiglio l'esercizio dei poteri previsti dai citati artt. 53, III comma e 58 dello Statuto.

ARTICOLO 156

(Rendiconti degli enti ed aziende dipendenti)

Ai sensi dell'art. 27, II comma della legge statale ed in attuazione all'art. 58, II comma dello Statuto, i rendiconti degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione sono presentati dalla Giunta ed approvati dal Consiglio, con legge, unitamente al rendiconto generale della Regione.

I rendiconti degli enti ed aziende indicate sono redatti in conformita' alle disposizioni del Titolo VIII, relative al conto finanziario ed al conto del patrimonio della Regione.

Si estende alla materia del presente articolo la previsione dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

ARTICOLO 157

(Estensione della disciplina)

La disciplina di cui agli artt. 155 e 156 si estende, in aderenza a quanto previsto dall'art. 11, I comma e dall'art. 27, I comma della legge statale, agli enti, aziende ed organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, previo adeguamento delle leggi regionali vigenti.

ARTICOLO 158

(Rendiconto consolidato)

Ai sensi dell'art. 27, III comma della legge statale, in allegato al conto consuntivo della Regione, e' esposto un rendiconto riassuntivo delle spese effettuate, nel medesimo esercizio, dagli enti locali, nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate dalla Regione, e dagli enti, aziende ed organismi dipendenti di cui agli articoli precedenti.

ARTICOLO 159

(Societa' a partecipazione regionale)

Ai sensi dell'art. 53, IV comma dello Statuto, i bilanci delle societa' a partecipazione regionale, di cui alla disciplina degli artt. 57, IV comma e 59 dello Statuto, sono trasmessi al Consiglio regionale, al fine di informazione e di coordinamento.

Essi sono trasmessi dal Consiglio alla Giunta regionale.

L'ultimo bilancio, approvato da ciascuna societa' nella quale la Regione abbia partecipazione finanziaria, e' allegato al rendiconto generale della Regione.

ARTICOLO 160

(Autonomia contabile del Consiglio regionale)

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, il Consiglio regionale ha

piena autonomia contabile, nell'ambito degli stanziamenti assegnati con la legge di bilancio, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853, e sulla base del Regolamento interno di contabilità del Consiglio regionale.

TITOLO X

AZIONE AMMINISTRATIVA E DI DIRITTO PRIVATO DELLA REGIONE.
STRUTTURA OPERATIVA REGIONALE. RESPONSABILITA' DEGLI
AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI

Paragrafo 1

AZIONE AMMINISTRATIVA E DI DIRITTO PRIVATO DELLA REGIONE

ARTICOLO 161

(Procedimento amministrativo. Contratti e amministrazione del patrimonio)

La legge regionale disciplina il procedimento amministrativo in attuazione degli artt. 60 e 32 dello Statuto.

La legge regionale disciplina, inoltre, la materia dei contratti e dell'amministrazione del patrimonio in attuazione dell'art. 46, lett. g) e I norma transitoria dello Statuto, ai sensi dell'art. 35, IV e V comma della legge statale.

E' fatto salvo quanto specificamente previsto nelle leggi regionali adottate, per singole materie o beni del demanio e patrimonio regionale, sulla base della disciplina di legge di cui ai comma precedenti.

ARTICOLO 162

(Obbligazioni a carattere pluriennale e autorizzazione di legge)

Le obbligazioni a carattere pluriennale, aventi ad oggetto opere od interventi la cui esecuzione si protragga per piu' esercizi finanziari, possono essere assunte dalla Regione, se le leggi, che prevedono le opere o gli interventi indicati, autorizzano specificamente la stipulazione dei relativi contratti, o comunque l'assunzione delle dette obbligazioni, nei limiti dell'intera somma in esse indicata.

In mancanza di tale specifica autorizzazione, la Regione puo' assumere unicamente le obbligazioni che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio cui si riferisce la legge di bilancio che prevede la relativa spesa.

ARTICOLO 163

(Spese correnti ed obbligazioni a carattere pluriennale)

E' autorizzata l'assunzione, da parte della Regione, di obbligazioni a carattere pluriennale che comportano spese correnti, quando l'assunzione di esse e' strettamente

indispensabile per assicurare la continuita' dei servizi.

Fuori di tali ipotesi, si estende alle dette obbligazioni il regime previsto dall'articolo precedente, con riferimento alle leggi che prevedono le attivita' o gli interventi che comportano le spese correnti stesse.

ARTICOLO 164

(Attivita' amministrativa e leggi regionali di spesa a carattere continuativo - ricorrente)

La Regione puo' dare corso alle procedure e agli adempimenti di attuazione delle leggi regionali che prevedono attivita' o interventi, rispettivamente, a carattere continuativo - ricorrente, anche nel caso che tali leggi siano adottate ai sensi dell'art. 20.

Sono esclusi dal regime di cui al comma precedente gli atti di attuazione delle leggi indicate al comma precedente, dai quali sorga comunque l'obbligo, per l'Amministrazione regionale, di assumere impegni a norma degli artt. 110 e 116.

A tali atti la Regione puo' dare corso, una volta che la legge di bilancio abbia determinato l'entita' della spesa che la relativa legge regionale comporta.

ARTICOLO 165

(Disciplina dell'azione amministrativa e di diritto privato della Regione e principi della presente legge)

Le leggi regionali, previste dall'art. 161, svolgono le relative materie, sulla base di quanto disposto dagli articoli precedenti, in aderenza ai principi della presente legge, con particolare riferimento alla disciplina delle leggi pluriennali di spesa, della funzione della legge di bilancio e del procedimento di erogazione della spesa stessa.

ARTICOLO 166

(Azione amministrativa e di diritto privato e attivita' finanziaria)

La Regione adegua altresì la propria azione amministrativa e di diritto privato alle esigenze di snellezza, efficienza e rispondenza dell'attivita' finanziaria, con particolare riferimento al procedimento di erogazione della spesa, secondo i principi della presente legge.

Paragrafo 2

STRUTTURA OPERATIVA REGIONALE. RESPONSABILITA'

ARTICOLO 167

(Ordinamento degli uffici della Regione)

Per gli adempimenti attuativi della presente legge, la Regione, fermo il disposto dell'art. 62, V comma dello Statuto, si avvale della struttura operativa regionale agli effetti:

- a) di realizzare interventi sulla base di programmi e progetti, a svolgimento di una produzione legislativa diretta ad attuare le scelte del programma regionale di sviluppo e dei piani;
- b) di predisporre strumenti contabili previsionali, che sorreggano tali scelte e consentano atti gestionali, amministrativi e finanziari, finalizzati all'attuazione dei programmi e progetti medesimi;
- c) di concretare, in particolare, adeguati controlli, anche a carattere economico - finanziario, nell'ambito di ciascuna unita' operativa di un servizio, della Regione.

Essa provvede, al riguardo, sulla base delle leggi regionali 6 settembre 1973, n. 55 su l'ordinamento degli uffici, e n. 54 sullo stato giuridico ed economico del personale, nonché delle norme della presente legge di cui all'art. 2, II comma e del Titolo VIII.

L'Amministrazione regionale impiega gli strumenti previsti dalla legge citata, per un' ordinata e funzionale imputazione dei compiti, anche agli effetti dell'individuazione dei responsabili dei singoli atti o delle omissioni da cui discenda responsabilita' a norma degli artt. 112 e 168.

Le modificazioni ed integrazioni della legge regionale n. 55/ 1973, che si dovessero rendere opportune, avvengono in aderenza ai principi e alle esigenze della presente legge, richiamate ai comma precedenti.

ARTICOLO 168

(Responsabilita' verso l'Ente degli amministratori e dei dipendenti)

La legge regionale n. 54/ 1973 disciplina al Titolo III, Capo IV e Titolo IV, Capo II, i doveri e le sanzioni disciplinari relative al personale regionale.

Gli amministratori, ed i dipendenti della Regione ai sensi dell'art. 54 della legge regionale n. 54/ 1973, sono tenuti a risarcire all'Ente i danni derivanti da violazioni di obblighi di funzioni o di servizio, secondo le norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato.

Fermo quanto previsto dall'art. 48, II e III comma della legge citata, vanno esenti da responsabilita' i dipendenti che abbiano agito per un ordine alla cui esecuzione erano tenuti, salva la responsabilita' di colui che tale ordine abbia impartito.

ARTICOLO 169

(Competenza della Corte dei Conti. Obbligo di denuncia)

Ai sensi degli artt. 31 e 32 della legge statale, gli amministratori e i dipendenti della regione, per la responsabilit  di cui agli artt. 112 e 168, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia, e secondo la disciplina di cui ai comma seguenti.

La Corte dei conti, valutate le singole responsabilit , puo' porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso, secondo le norme in vigore per i dipendenti dello Stato.

Gli amministratori ed i coordinatori dei dipartimenti ed uffici della Regione che vengano a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui siano tenuti i dipendenti inseriti nel dipartimento od ufficio di cui il coordinatore e' responsabile, di fatti che diano luogo a responsabilit  ai sensi degli artt. 112 e 168, debbono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilit  per la determinazione dei danni.

Se il fatto dannoso sia imputabile all'amministratore, la denuncia e' fatta a cura del relativo organo collegiale; se imputabile al coordinatore del dipartimento od ufficio, l'obbligo di denuncia incombe all'organo collegiale da cui dipende.

Ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia fu omessa per dolo o colpa grave, la Corte dei conti puo' condannare al risarcimento dei danni anche il responsabile dell'omissione.

<TITOLO FINALE>

NORMA TRANSITORIA E FINALE

La legge di bilancio 1977, ai sensi del Titolo VI della presente legge, e' approvata in deroga all'art. 4.

Le leggi regionali di spesa, in vigore alla data di approvazione della presente legge, possono essere adeguate ai principi del Titolo IV con la legge regionale di bilancio 1977, sempreche' non siano necessarie modificazioni sostanziali alle leggi di spesa medesime.